



**Oggetto:** AM InvestCo Italy S.r.l. - Domanda di modifica dell'A.I.A. di ILVA S.p.A. e di Taranto Energia e relative vulture. Avvio procedimento del 01/08/2017 – ID MATTM: 1159.  
Osservazioni.

### **Premessa**

Il procedimento in oggetto si inserisce nell'ambito del perimetro normativo di cui al Decreto Legge 4 dicembre 2015 n. 191 "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" che consta di due articoli. Il D.L. fissa al 30 giugno 2017 il termine entro il quale i Commissari del Gruppo ILVA in A.S. debbano espletare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale, prevedendo altresì la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari (art. 1, com. 2).

AM InvestCO Italy S.r.l. è stata individuata, nell'ambito della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in A.S. e ad altre società del medesimo gruppo, quale aggiudicatario con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 giugno 2017.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8 del D.L. 191/2015, in data 5 luglio 2017, la Società AM InvestCo Italy s.r.l. ha presentato:

- 1) "Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale" (D.lgs. 152/2016, parte II, Titolo III-bis) dei nuovi interventi e di modifica al Piano delle Misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con DPCM 14 marzo 2014 e di ogni altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti nonché, ove necessario, di proroga delle scadenze per l'attuazione delle relative prescrizioni; domanda di modifica dell'AIA di Taranto Energia.
- 2) Domanda di voltura in capo ad AM InvestCO Italy S.r.l. dell' AIA di ILVA Taranto e dell'AIA di Taranto Energia.

1

Ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 8.1, del D.L. 4-12-2015 n. 191, convertito in Legge n. 13/2016, la suddetta domanda deve essere conforme al parere vincolante espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato degli Esperti, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 8.2, del medesimo D.L. n. 191/15.

### **Osservazioni di carattere generale**

Il "Parere degli Esperti", citato nella domanda di AIA della AM InvestCO, ed il Decreto di aggiudicazione del complesso industriale del Gruppo Ilva ad AM Investco Italy non risultano disponibili ai fini della consultazione da parte del pubblico sebbene sia, di fatto, la linea guida sulla base della quale risulterebbe essere stata elaborata la Domanda in oggetto prevedendo, in via generale, "la proroga della scadenza delle prescrizioni al 23 Agosto 2023".

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Si sottolinea, infatti, come risulti evidente che diversi interventi impiantistici di ambientalizzazione, già previsti dal DPCM del 14/3/2014 (la cui scadenza era stata fissata a giugno 2017, prorogata successivamente a settembre 2017), saranno completati soltanto entro agosto 2023. Ai sensi dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. n. 191/15 e s.m.i., le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto consentono una dilatazione dei tempi di realizzazione degli interventi che, inevitabilmente, non potranno assicurare, almeno nel periodo transitorio, gli stessi standard di tutela ambientale definiti dai provvedimenti AIA 2011 e 2012 e dal medesimo Piano approvato con DPCM 14/03/2014.

Si conferma in proposito che la maggior parte di tali interventi di ambientalizzazione sono necessari ad adempiere a quanto previsto dalle BAT di settore! "Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 903] (2012/135/UE) [L 70 dell'8 marzo 2012]" e che lo stesso Riesame DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 teneva conto di tale principio.

Il possibile ritardo, quindi, nell'adozione delle BAT che emerge dalla domanda di AIA di cui all'oggetto, non esclude il verificarsi di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica. In altri termini, in sede di bilanciamento degli interessi diversi, pubblico e privato, un eventuale ritardo nell'ambientalizzazione dello stabilimento comporterebbe un vantaggio per l'Azienda ed un costo per l'ambiente e la salute pubblica.

Oltretutto, esercire gli impianti del complesso siderurgico in assenza o con parziale implementazione delle BAT di settore potrebbe configurare una possibile infrazione a livello comunitario; situazione questa ancora più critica in vista di aumento produttivo pianificato, così sembrerebbe emergere dai documenti visionati, che non può prescindere dall'attuazione di tutte le BAT e/o misure previste di ambientalizzazione.

A ciò si aggiunga che l'Agenzia ha già presentato in diverse sedi istituzionali (commissione Ambiente del Senato della Repubblica, varie Commissioni EU in visita presso ILVA-Taranto, ecc.), in note ufficiali (prot. n. 64131 del 11/11/2013), oltre che in sede di visite ispettive AIA<sup>2</sup>, diverse osservazioni, che rimangono tuttora valide, circa la mancata applicazione delle BAT di settore e dei processi di ambientalizzazione dello stabilimento ILVA, sintetizzate di seguito:

<sup>1</sup> Cfr. in particolare, artt. 13 e 15 della Direttiva 2010/75/UE, che aggiornano la disciplina delle BAT.

<sup>2</sup> Il progressivo differimento dei tempi previsti per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano Ambientale risultano in evidente contrasto con esiti delle attività di verifica svolte dagli enti di controllo (ISPRA ed ARPA) che, nel corso degli anni 2012-2017, hanno dimostrato il persistere delle medesime criticità ambientali rilevate ed analizzate nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA conclusosi con l'emanazione del Decreto n. 547 del 16/10/2012.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



- lavori di chiusura dei nastri trasportatori e di copertura dei parchi, il rifacimento delle cokerie, l'impermeabilizzazione delle aree in cui avvengono le operazioni di deposito della scoria, delle aree afferenti agli altoforni, di installazione dei filtri a maniche;
- la non corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, la mancata rimozione di ingenti quantità di rifiuti stoccati in aree sequestrate e la caratterizzazione delle aree potenzialmente contaminate, la cattiva gestione degli eventi anomali, malfunzionamenti e incidenti;
- la carente automazione dei processi, che determina una conduzione degli impianti strettamente correlata all'operatore ed al relativo errore umano;
- le criticità relative alle emissioni diffuse e fuggitive, presenti nelle varie sezioni impiantistiche (cokeria, agglomerato, acciaieria), fra cui la gestione delle polveri di abbattimento fumi in agglomerato.

Altra criticità, di carattere generale, è legata alla non chiara definizione dei termini previsti per la coesistenza tra ILVA S.p.A. in A.S. su alcune aree dello stabilimento, e relativa gestione, e la subentrante AM InvestCO Italy S.r.l. Infatti, la Società AM InvestCo Italy s.r.l. ha presentato la domanda in oggetto in qualità di “gestore” che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., s’intende la persona fisica o giuridica che “detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi”. Si pone l’attenzione sull’esclusione dal perimetro delle aree indicate nell’Allegato 8 alla Tabella sub Allegato A e di quanto indicato nella Lettera dei Commissari Straordinari del 5 luglio 2018, riportata in Allegato C all’istanza in oggetto. Infatti, il contratto di trasferimento dei compendi aziendali, sottoscritto lo scorso 28 giugno 2017, contiene alcune necessarie condizioni sospensive – anche in materia antitrust – che è possibile che non si realizzino entro la data di adozione del Nuovo DPCM, che dovrà intervenire entro il prossimo 30/09/2017 secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 10-bis, lett. c), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Dalla suddetta lettera, si evince che, per il profilo ambientale, in coerenza con le suddette condizioni, “il Nuovo DPCM regolerà gli interventi di tutela ambientale e sanitaria da realizzare presso i compendi industriali di ILVA in AS a modifica del DPCM 2014 ma gli stessi interventi potrebbero non poter essere realizzati dal nuovo gestore (AMI) non essendo esso nella titolarità e nel possesso dei complessi industriali per mancato avveramento delle condizioni sospensive”. Si evince, quindi, che sino alla data di avveramento delle suddette condizioni sospensive, l’esecuzione degli interventi del Nuovo DPCM resta comunque in capo ai Commissari Straordinari. Non è chiara, pertanto, a chi sia attribuita la titolarità di “gestore”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sino alla data di avveramento delle suddette condizioni sospensive.

Emerge, altresì, l’assenza di innovazioni tecnologiche introdotte nelle modifiche impiantistiche proposte dal nuovo Gestore che piuttosto, in alcuni casi, prevede un revoca delle tecnologie inizialmente previste da ILVA S.p.A. in A.S. (vedasi ad esempio: copertura dei parchi “minori”; sistema di trattamento scorie di acciaieria BSSF) ed un ritorno a misure cosiddette tampone.

Prima di passare ad una disamina punto per punto di quanto presentato nella documentazione visionabile sul sito ministeriale dedicato, si evidenzia altresì che alcuni protocolli relativi al paragrafo

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



14 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di ILVA, ratificato con DM 194/2016 e ad oggi vigente, non risulta siano stati ancora definitivamente approvati dall'A.C.

Nel seguito, sono formulate alcune osservazioni tecniche in merito a quanto proposto dalla Società AM InvestCo Italy s.r.l., facendo riferimento all'ordine cronologico indicato nella Tabella riportata in Allegato A alla domanda in oggetto.

Si ribadisce che tali osservazioni confermano comunque, anche ove non esplicitamente indicato, quanto già formulato nella nota prot. n. 64131 del 11/11/2013 di questa Agenzia "Osservazioni sul Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, predisposto dal comitato dei tre esperti ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 61/2013 convertito in L. n. 89/2013, per lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto" indirizzata agli Enti interessati dalla procedura e fanno salva qualunque altra prescrizione ed adempimento previsti dal Decreto di Riesame AIA DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012 per quanto non esplicitamente menzionati.



## Osservazioni puntuali

### – I **Prescrizione UA7 Area Parco Minerale e Parco Fossile Copertura**

AM InvestCo Italy S.r.l. chiede di essere autorizzata a procedere all'attuazione della copertura dei parchi primari in coerenza con il progetto approvato in capo ad ILVA con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015), nonché alla realizzazione della raccolta separata delle acque di prima pioggia e al relativo trattamento in idoneo impianto di depurazione. Chiede, inoltre, al fine di poter procedere all'avvio dei lavori, lo svincolo dell'area secondo quando riportato nell'Allegato 15.

Per la realizzazione dei suddetti interventi è indicato un tempo di attuazione pari a “36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, salvo modifiche richieste da terzi o dettate da circostanze impreviste o necessità di ulteriori permessi o autorizzazioni”. Si evidenzia in proposito che, in considerazione di quanto indicato dai Commissari Straordinari nella lettera del 05/07/2017<sup>3</sup>, di fatto, non risulta espressamente definito il termine ultimo di realizzazione dei suddetti interventi.

A tal proposito, si rileva che, sebbene in fase di riesame dell'AIA l'intervento di copertura dei parchi fosse stato individuato tra quegli interventi che era necessario realizzare “da subito” ed il DPCM 14/03/2014 avesse indicato come scadenza di ultimazione dei lavori l'8/09/2016, allo stato attuale, tali lavori non risultano avviati.

Infatti, come rilevabile dalla “*Tabella riassuntiva trimestrale stato di attuazione prescrizioni ad esito verifica ISPRA*” di Maggio 2017, nonché dai verbali delle attività ispettive svolte a Luglio 2017, si evince che:

- per il Parco minerale è stata completata l'ingegneria di dettaglio delle opere civili e di carpenteria;
- per il Parco fossile sono in corso lo sviluppo dell'ingegneria di dettaglio relativa alla realizzazione della copertura.

Ad oggi sono in corso le attività di caratterizzazione finalizzate a definire il livello di contaminazione dell'area interessate dai progetti di copertura dei parchi primari, ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 156/06 e s.m.i., e le relative attività di validazione dei dati analitici da parte di ARPA Puglia.

In merito, si evidenzia che la dilatazione dei tempi relativi all'attuazione dei lavori di messa in sicurezza e conseguente pavimentazione e copertura dei parchi primari rappresenta una delle maggiori problematiche connesse alle conseguenze ambientali derivanti dall'esercizio dello stabilimento siderurgico.

Peraltro, le misure quali l'intensificazione delle attività di filmatura e di bagnatura dei cumuli, nonché di nebulizzazione di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse determinate dalla manipolazione e stoccaggio dei materiali polverulenti (previste dal Par. 3.1.2 del Decreto prot. DVA-2012-0000547 del 26/10/2012), attualmente adottate, nelle more della realizzazione degli interventi definitivi, risultano essere una soluzione tampone che, se protratta per ulteriori tre anni, oltre a non consentire un efficace contenimento delle polveri, aggraverebbe l'attuale stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

<sup>3</sup> Allegato C alla Domanda presentata dalla AM InvestCo Italy S.r.l.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Nella proposta progettuale presentata, AM InvestCo Italy S.r.l. precisa che, alla luce dell'obbligo di realizzare la copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile, i nastri trasportatori presenti nell'area ove saranno realizzati gli edifici non verranno coperti.

In merito, si ritiene che la copertura dei nastri trasportatori risulta comunque una necessaria misura per il contenimento delle emissioni diffuse; infatti, così come indicato dalle BAT Conclusions<sup>4</sup>, è opportuno preferire “le misure di captazione delle emissioni di polveri più vicine alla fonte”. Inoltre, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, si evidenzia la necessità che siano adottate misure di prevenzione negli ambienti lavorativi in conformità a quanto previsto dalla Parte 2 dell'Allegato IV del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., in particolare, ai fini per la difesa da agenti nocivi e polveri.

Per quanto riguarda i nastri esterni all'area della copertura da realizzare, ma comunque ricadenti nell'area del Parco Minerale e del Parco Fossile, la AM InvestCo Italy S.r.l. propone di eseguire tali interventi secondo la tempistica prevista per l'intervento di copertura dei parchi medesimi.

In merito, si evidenzia che il DPCM 14/03/2014 prevede il completamento degli *“Interventi chiusura nastri e cadute”*, mediante la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro) entro il termine dell'08/09/2016, termine successivamente prorogato in virtù del D.L. 1/2015 convertito in Legge 20/2015 e s.m.i.

Pertanto, la realizzazione della copertura dei nastri ricadenti nell'area del Parco Minerale e del Parco Fossile secondo la tempistica prevista per l'intervento di copertura dei parchi medesimi ovvero “36 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione del sito, salvo modifiche richieste da terzi o dettate da circostanze impreviste o necessità di ulteriori permessi o autorizzazioni” rappresenta un implicito ulteriore differimento dei termini (Allegato 18 alla Domanda AIA). Si osserva, dunque, che detta tempistica di chiusura dei nastri<sup>5</sup> esterni alla futura copertura rappresenta una palese criticità,

6

In riferimento alla procedura di “svincolo” delle aree dai procedimenti di bonifica dettati dal D.lgs. 152/2006, si fa presente come tali procedimenti, anche a causa di contenziosi amministrativi tuttora pendenti, non risultano conclusi in quanto il piano di caratterizzazione generale dello stabilimento (“PdC ILVA/SANAC”) è risultato carente di informazioni fondamentali alla ricostruzione del modello concettuale del sito. I piani integrativi hanno messo in evidenza la diffusa presenza di materiale di riporto che dunque necessita approfondimenti analitici al fine della classificazione come “terreno” o “sorgente di contaminazione primaria”.

In particolare per ciò che concerne l'area interessata dalla caratterizzazione integrativa (Parco Minerali e Parco Loppa), come anche evidenziato da ILVA nel report delle indagini integrative (DIR 62/2016) sono stati individuati da 0,5 ad un massimo di 4 metri circa di materiale di riporto di origine antropica costituito in da una miscela di materie prime, loppa e inerte di cava. L'azienda non ha ancora provveduto ad eseguire il test dell'eluato su tale matrice, nonostante le richieste dell'Agenzia e del MATTM, quindi, non risulta completata la procedura ai fini dello svincolo dall'ambito del SIN.

<sup>4</sup> Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012

<sup>5</sup> circa 2,5 km di nastri secondo le informazioni riportate in allegato 18

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Per ogni area, per la quale viene richiesto lo svincolo, al fine di consentire una completa valutazione da parte degli enti di controllo, dovrà essere predisposta una scheda dedicata contenente i dati progettuali che individuano le interferenze con il sottosuolo e la falda (ubicazione georeferenziata, impronta, profondità ed ingombro degli scavi, profondità del livello di falda), le stratigrafie ed il modello geologico di dettaglio derivanti dai dati delle precedenti caratterizzazioni ed eventuali nuove ed integrative, la stima dello spessore dei materiali di riporto e le risultanze analitiche delle verifiche richieste dalla legge ex art. 41 della L. 98 2013, il piano di gestione dei materiali scavati sulla base delle risultanze analitiche e litostratigrafiche di ciascuna area.

Il materiale scavato, dovrà essere trattato concordemente con quanto definito dal articolo 4 comma 3 DpR 13 giugno 2017, n. 120 e nel rispetto dell'articolo 25 dello stesso decreto.

– **2 Prescrizione UA9 Stabilimento UA9: Area delle lavorazioni a caldo (aree coke, sottoprodotti, aree AFO, ACCI e 2 e relativi forni a calce)**

Nell'ambito di tale prescrizione sono proposti nuovi interventi relativi alla realizzazione di pavimentazioni, sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di 5 macro-aree. Nell'Allegato I è sinteticamente esposto l'approccio metodologico seguito nella progettazione, mentre i progetti definitivi dei singoli interventi sono trattati in appendici dedicate (Appendici da I.2 a I.5). Nell'Appendice I.6 è illustrato il Cronoprogramma degli interventi la cui realizzazione è prevista con fine lavori nel 2023. Dalla documentazione si evince che:

- L'impiego di caditoie sarà limitato al massimo, affidando al ruscellamento superficiale il convogliamento della portata meteorica verso il pozzetto di rilancio;
- per tutti i depuratori a servizio delle aree indicate saranno trattate le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, nonché acque di bagnatura e lavaggio delle superfici impermeabilizzate.

Nel merito si specifica quanto segue.

Ognuno dei progetti ha, in generale, la medesima impostazione, prevedendo la realizzazione contestuale del trattamento delle acque di prima pioggia e di quelle di seconda pioggia ai sensi dell'art.10 del R.R. n.26/2013 comma 5, in base alle attività produttive dello stabilimento e con processi depurativi pure indicati dallo stesso Regolamento Regionale. Ulteriori unità di filtrazione a carboni attivi sono previste per il trattamento acque terziario finalizzato al riutilizzo.

Considerata l'affermazione sul limitato impiego delle caditoie e preso atto dalla documentazione del Proponente che *"le caditoie esistenti, nella maggior parte delle situazioni, non possono essere utilizzate nella nuova rete di raccolta da costruire ..."*, deve essere prevista la chiusura di tutte le caditoie esistenti anche nei progetti in cui non è stato esplicitamente indicato. Ciò preserverà il suolo e/o sottosuolo da ogni tipo di contaminazione derivante dall'infiltrazione in tali vecchi sistemi. Una soluzione costruttiva è pure esemplificata, in particolare nel progetto in Appendice I.5 si rileva che: *"..le caditoie esistenti .. dovranno continuare a svolgere la funzione di consentire l'ispezione delle condotte degli altri circuiti. Pertanto tali caditoie verranno coperte con lastre di acciaio in modo da impermeabilizzarle .."*.

Si osserva che non sono indicati particolari punti di ispezione ai fini dell'organizzazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) così come inteso dalla normativa AIA –IPPC vigente, e nemmeno

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: ds@arpa.puglia.it



viene proposto un PMC integrativo per tali nuovi impianti. Altresì all'interno di ogni progetto è previsto:

- un sistema di monitoraggio in remoto dei livelli idrici presenti all'interno delle vasche di raccolta delle acque da trattare (VA), ed "eventualmente, in punti specifici dei piazzali";

- gruppo di strumenti per il monitoraggio in continuo dell'acqua trattata quali: n.l misuratore elettromagnetico di portata, n. l sistema di misura del valore di pH, n.l trasmettitore di temperatura.

A tal proposito si ritiene che, vista la soluzione progettuale di raccolta delle acque meteoriche con "allagamento parziale o totale delle superfici esterne" per un periodo più o meno prolungato, è necessaria l'installazione del sistema di monitoraggio dei livelli idrici anche per i piazzali allagabili, ai fini della gestione degli eventi anomali.

Inoltre, è opportuno prevedere un incremento dei parametri da monitorare in continuo; da assicurare è la misura della conducibilità, che permette di vedere rapidamente l'andamento dell'impianto (perlomeno sull'abbattimento delle particelle ioniche) e garantisce il controllo della salinità dell'acqua ai fini del riutilizzo previsto, soprattutto per i circuiti degli impianti produttivi.

Per quanto concerne, infine, i "punti di ispezione" si osserva che nei progetti ogni vasca finale che raccoglie l'acqua filtrata è dotata di un troppo pieno collegato alla fogna mediante pozzetto di ispezione ("e munito della strumentazione richiesta dalle norme"); in tali punti di immissione si possono stabilire alcuni "punti di ispezione", necessariamente dovranno essere individuati i punti di controllo "a piè di impianto" da identificare poi per ogni depuratore con relativa georeferenziazione.

Si evince, infine, che ogni vasca finale che raccoglie l'acqua filtrata è dotata di un troppo pieno collegato alla fogna mediante pozzetto di ispezione e munito della strumentazione richiesta dalle norme.

Con riferimento alle opere previste, è opportuno, infine, prevedere una verifica e manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque al fine di assicurare la protezione del suolo e della falda nel tempo da percolazioni attraverso possibili discontinuità. Dovranno essere eseguite le opportune verifiche analitiche sui terreni presenti a fondo scavo o pareti scavo di tutte le opere edili ed impianti che si andranno a realizzare.

### - 3      **Prescrizione UA10 Area GRF - gestione rifiuti ferrosi, area SEA - servizio discariche, area IRF - impianto recupero ferrosi**

Si premette che a riguardo del ciclo di gestione della scoria, ARPA Puglia, sia durante l'istruttoria del riesame dell'autorizzazione AIA del 2012, sia a seguito delle ispezioni AIA, ha evidenziato una serie di criticità e violazioni. Sulla natura giuridica della scoria, inoltre, esistono visioni inconciliabili tra ente di controllo e gestore che hanno spinto il Gestore a ricorrere al TAR in diverse occasioni. Pertanto, si ritiene che non si possa prescindere da una ridefinizione del ciclo della scoria in tutte le sue fasi.

Ciò premesso, in merito al punto in oggetto, AM InvestCo Italy S.r.l. evidenzia l'impossibilità di adempiere in tempi brevi alla prescrizione UA 10, poiché sull'area IRF insiste un cumulo di scoria da deferrizzare di 2,5 milioni di tonnellate. Si sottolinea che l'area al disotto del cumulo rappresenta in

---

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



percentuale l'area dell'IRF preponderante su cui realizzare la pavimentazione e la regimazione delle acque, ovvero gli interventi richiesti dalla prescrizione UA10. Attualmente le opere, in base alle relazioni trimestrali ILVA, hanno una percentuale di completamento inferiore al 25%. Fino alla completa rimozione del cumulo la prescrizione non potrà essere completamente attuata e le acque meteoriche e di bagnatura delle aree non potranno essere coltate. Il Proponente, nell'allegato 19, prevede l'installazione di un impianto mobile di trattamento scoria allo scopo di rendere più veloce la deferrizzazione del cumulo e la sua rimozione. Il proponente non descrive, però, alcuna misura relativa alla gestione delle acque nel periodo che va dall'acquisizione di ILVA fino a quando il cumulo non sarà totalmente rimosso. Per questo motivo non si possono escludere effetti ambientali negativi su suolo e acque di falde fino alla scadenza del cronoprogramma di cui all'allegato 19.1 (2021). Si rileva inoltre che il suddetto allegato prevede alcune misure impiantistiche e gestionali per il contenimento delle polveri, mentre manca un piano di monitoraggio in autocontrollo su tutte le matrici ed in particolare sulle emissioni diffuse delle polveri, che si ritiene indispensabile, dati i volumi da trattare (85.000 t/mese). Infine, manca la verifica che i quantitativi trattati in aggiunta a quelli prodotti dall'impianto fisso IRF, possano essere recuperati in cava (operazione di recupero R10) in base ai quantitativi annui autorizzati per tale attività. Inoltre, si evidenzia che la prescrizione di pavimentazione e raccolta acque si riferisce non solo all'area IRF, ma anche alle aree SEA e GRF. In tali aree non sono stati completati i lavori e, in base al verbale di visita ispettiva di luglio 2016, le percentuali di completamento sono rispettivamente 70% e 80%. Anche dalla visione del cronoprogramma (allegato 19.1) emerge che tali lavori non sono stati terminati e pertanto, come detto in precedenza per l'area IRF valgono le medesime considerazioni in merito agli effetti ambientali dovuti alla mancanza di tali presidi ambientali.

9

– **4 Prescrizione UP2: rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale.**

Come si legge nell'Allegato 20 alla presente istanza di AM InvestCo Italy S.r.l., le aree e le quantità attualmente sotto sequestro da parte dell'A.G. interessate dalla prescrizione UP2 sono: a) Area Parco 4 (3.866 mc di polveri e scaglie); b) Area Parco 6/7 (133.826 mc di polveri di minerali e fossili e 39.562 tonnellate di scaglie di laminazione).

Nel citato Allegato 20 la AM InvestCo Italy S.r.l., oltre a rivisitare il cronoprogramma degli interventi di rimozione dei cumuli, mediante trasporto su gomma, previsti dalla prescrizione UP2 facendo slittare la tempistica al 23 agosto 2023, subordina la fattibilità dell'intervento a n. 2 condizioni propedeutiche, ossia:

1) l'approvazione da parte dell'A.C. del protocollo di campionamento per la caratterizzazione dei cumuli trasmesso con nota ILVA prot. DIR/146/2017 del 09/03/17. A riguardo la scrivente Agenzia rappresenta che ISPRA, con nota prot. 35192 del 13/07/2017 e sulla base delle osservazioni contenute nel parere ARPA PUGLIA prot. 36820 del 12/06/17 (che si riporterà nel seguito), ha valutato "non approvabile" la Procedura n. 10 (proprio quella trasmessa con nota ILVA S.p.A in A.S. prot. DIR/146/2017) relativa a "Rimozione del cumulo di polveri e scaglie in area parco minerale" di cui alla tabella del paragrafo 14 del PMC allegato al DM n. 194 del 13/07/16;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



2) la revoca del sequestro delle aree all'atto di presentazione del piano di rimozione.

In aggiunta, la AM InvestCo Italy S.r.l. presenta una proposta alternativa mirata, a suo dire, a concludere le attività entro il 2020 e articolata in due opzioni operative: la prima, che prevede solo l'utilizzo di navi per trasporto transfrontaliero del materiale; la seconda che prevede un approccio integrato che affianca il trasporto transfrontaliero con navi a quello con l'utilizzo di camion.

Rispetto a tale proposta di trasporto transfrontaliero dei rifiuti oggetto di prescrizione UP2, ARPA ribadisce quanto osservato per la prescrizione UP3 (rif. al punto 30 dell'allegato A all'istanza AM InvestCo).

Si riporta, nel riquadro sottostante, il parere già espresso da ARPA Puglia con nota prot. 36820 del 12/06/2017 inviata ad ISPRA.

“Le attività di indagine eseguite da ILVA con la supervisione di ARPA hanno confermato la presenza di n. 2 cumuli uniti dal materiale caduto per gravità lungo gli originari versanti. Ai fini della corretta redazione di un “piano di campionamento” conforme ai requisiti della Norma 10802, mancando informazioni preliminari relative alla natura dei rifiuti presenti necessarie per la redazione di un piano di campionamento conforme, è stato prescritto al Gestore l'esecuzione di un “campionamento preliminare”. Tale attività ha previsto l'esecuzione di una serie di sondaggi e caratterizzazioni i cui risultati costituiscono la base statistica su cui progettare il “piano di campionamento” definitivo.

I sondaggi eseguiti per il piano di campionamento preliminare sono i seguenti:

- n. 8 sondaggi verticali previsti dallo “Studio Pilota Preliminare\_rev.1” (S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16);
- n. 8 sondaggi orizzontali (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8);
- n. 5 sondaggi suppletivi richiesti dalla G.d.F. (S15, S16, S17, S18, S19);

ILVA ha inviato i risultati delle analisi dei suddetti sondaggi con la DIR 383/2016 nei quali non ha riscontrato superamenti e per cui ha classificato tutti i rifiuti come “speciali non pericolosi” ed “idonei al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi”, in quanto i risultati del test di cessione presentano concentrazioni inferiori rispetto ai limiti previsti dal DM 27-09-2010, per tale tipologia di discarica.

Si riporta che ILVA ha eseguito il test di cessione finalizzato alla verifica di idoneità al conferimento dei rifiuti in discarica ai sensi del DM 27-09-2010 smi e non a recupero DM 05-02-98 smi, pertanto è da intendersi che il rifiuto, in fase di allontanamento, sarà da destinarsi a smaltimento.

L'attività di sondaggio e prelievo dei campioni è stata eseguita da ILVA con la supervisione del personale ARPA, che ha provveduto ad acquisire contestualmente alcuni campioni per l'esecuzione in contraddittorio delle analisi di caratterizzazione.

#### Confronto risultati ARPA\* e di ILVA

**LIMS ARPA**

**Sondaggio**

**LIMS**

**Giudizio ARPA**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



		<b>ILVA</b>	<i>ammissibilità in discarica NP/ pericolosità</i>	<b>Idoneità</b> <i>Recupero</i> <b>DM-05-02-98</b>
1142	S09 (0-15m)	31969	Ammissibile NP/non pericoloso	idoneo
1143	S10 (0-15m)	32099	Ammissibile NP/non peric.	Non idoneo Fluoruri
1208	S14 (0-13m)	33548	Ammissibile NP/non peric	Idoneo
1243	S16 (13,5-15m)	33770	Ammissibile NP/non peric	Non idoneo Fluoruri
1506	S02	38773	Ammissibile P/ pericoloso cancerogeno HP7 (Nichel)	Non idoneo pericoloso
1564	S01	41853	Ammissibile NP/non peric	Non idoneo Bario, Fluoruri, COD
1589	S19	41976	Ammissibile NP/non peric.	Non idoneo Cloruri

*Tab. I confronto dei risultati delle caratterizzazioni eseguite in contraddittorio*  
\*determinazioni non completate, tabella suscettibile di future integrazioni

11

Rispetto ai risultati delle analisi eseguite in contraddittorio, si evidenzia una differenza sostanziale tra i risultati di ARPA e quelli di ILVA sul campione relativo al sondaggio "S02" (verbale di campionamento ARPA DAP TARANTO 26/S/ST716 protocollo 0027962 del 05/05/2016). In tale campione ARPA ha riscontrato una concentrazione di Nichel pari a 1.778 mg/kg, tale da classificazione il rifiuto come "pericoloso HP7-cancerogeno". Tale valutazione deriva dall'applicazione del parere ISPRA 36565 del 2016 sulla classificazione dei rifiuti contenenti metalli. In base a tale parere, non avendo informazioni sulla speciazione chimica del metallo, in quanto i rifiuti da analizzare sono abbandonati da tempo e non è noto il processo che li generati, sono stati considerati i limiti più restrittivi previsti per il metallo in oggetto. In questo caso sono stati attribuiti i codici di indicazione di pericolo della specie chimica "solfato di nichel" CAS number 7786-81-4 previsti dagli allegati del regolamento CLP 1272/2008/Ce che include anche il H350 ovvero con un limite pari a 1000 mg/kg, il cui superamento pertanto ha portato alla classificazione "HP7-cancerogeno". Differentemente, per medesimo campione, RDP 16/38773, ILVA ha riscontrato una concentrazione di Nichel pari a 4,3 mg/kg; tale risultato analitico ha fatto sì che il gestore classificasse il rifiuto come "non pericoloso".

Viste le sostanziali differenze riscontrate nei risultati analitici e per escludere che queste possano essere imputabili alla modalità di composizione delle aliquote analizzate, si ritiene che possa essere utile aprire la terza aliquota conservata sigillata in custodia presso ILVA, previa interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria. Si precisa che tale approfondimento per l'identificazione della concentrazione di

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Nichel corretta, è mirato alla costituzione della base statistica numerica necessaria per la redazione del piano di campionamento. L'identificazione di un parametro "critico", ovvero con concentrazione elevata oltre il limite o comunque molto superiore alla media dei valori, può comportare significative differenze dall'applicazione delle formule di calcolo che consentono la definizione delle modalità di campionamento (quantità di campione, numero campioni ecc.) ed degli elementi necessari alla corretta redazione del "piano di campionamento", che rappresenta l'obiettivo per cui questa campagna preliminare è stata eseguita.

**Si rappresentano di seguito le osservazioni alla nota DIR 146/2017.**

La procedura non riporta assolutamente le modalità tecniche e le misure ambientali che saranno applicate durante tutta la fase di rimozione del cumulo, sebbene richieste e già prospettate da ISPRA con nota prot. n.66301/2016. La definizione preventiva delle modalità operative di rimozione del cumulo è necessaria per poter consentire in maniera trasparente e condivisa l'intera attività, in piena conformità con l'oggetto della prescrizione 10. **Appare chiaro, tuttavia, che enti di controllo e ILVA abbiano visioni inconciliabili a tale proposito.**

In merito al piano di campionamento si riporta quanto segue. Il Gestore con la DIR 146/2017 ha inviato i piani di campionamento del cumulo di scaglie e di polveri relativi alla prescrizione UP2 del DL 1/2015

Premesso che, come indicato al punto precedente, è necessario approfondire le verifiche sulla concentrazione di Nichel, ai fini della corretta costituzione della base statistica sui cui redigere il piano di campionamento, si osserva che il modello utilizzato da ILVA è il medesimo proposto ad ISPRA in riscontro al punto 14 del §14 del PMC (piano standardizzato di caratterizzazione rifiuti) con la DIR 137/2017. Rispetto a tale modello standardizzato proposto da ILVA, questa Agenzia con nota protocollo 26362 del 27-04-2017 aveva già segnalato delle carenze, che pertanto si ritrovano anche nel documento DIR146/2017 e di seguito riportate:

- nel piano non sono riportati e recepiti tutti i parametri statistici citati in procedura, quali : precisione; deviazione standard; media;
- manca l'esplicitazione dei calcoli utilizzati per la definizione della dimensione dell'incremento, il numero di incrementi e la dimensione del campione, pertanto non è possibile verificare l'adeguatezza del piano proposto;
- non è definito su quale base sono stati eseguiti i calcoli, ovvero se le valutazioni siano state eseguite sui risultati analitici ottenuti per ogni inquinante o se siano stati scelti parametri "caratterizzanti" del rifiuto in oggetto come ad esempio quelli più prossimi ai limiti di legge o quelli con la maggiore deviazione standard o altri parametri che in ogni caso chiariti ed esplicitati;
- dallo studio dei certificati ILVA prodotti a seguito dell'esecuzione del piano preliminare di campionamento, si ravvisano infine carenze in merito alla completezza della redazione dei rapporti di prova. Si chiede pertanto di utilizzare per i prossimi certificati, la reportistica proposta da ILVA nell'allegato 7b della Dir 405/2016.

**Viste le suddette carenze, il piano non è allo stato approvabile."**



– **No 5 Prescrizione 4-UA7 Parco calcare e Parchi OMO, AGL nord e Sud, Loppa**

AM InvestCo Italy S.r.l. prevede di completare la copertura del parco calcare e affrontare gli aspetti relativi alla gestione delle acque meteoriche ai sensi del progetto esistente, già approvato ad ILVA. La “Tempistica di attuazione” dei suddetti interventi indicato da AM InvestCo Italy S.r.l. risulta pari a “42 mesi dalla data in cui AM InvestCo Italy S.r.l. subentrerà nella gestione dell’installazione” mentre i “Termini finali” sono stati individuati al 23/08/2023.

Analogamente a quanto evidenziato in merito ai lavori di copertura dei Parco Minerale e Parco Fossile, si sottolinea che la proroga dei termini per la realizzazione di tali lavori, di fatto, non riduce il rischio correlato al mancato completamento di tali interventi dal punto di vista ambientale-sanitario.

Il progetto “alternativo” alle coperture inerenti i parchi “OMO”, Parchi “AGL Nord” e “Sud”, “Parco Loppa” e l’analisi dei relativi effetti ambientali, invece, sono stati presentati dal proponente in Allegato 2 (Appendici 2.1, 2.2 e 2.3), che prevede tra l’altro:

- il confinamento sui lati dei parchi mediante l’installazione di barriere frangivento;
- il mantenimento dei sistemi e procedure attualmente in essere di bagnatura dei cumuli;
- gli aspetti connessi alla gestione delle acque: l’impermeabilizzazione delle superfici del parco, collettamento, trattamento e riuso.

Su quest’ultimo punto, si osserva che gli effetti ambientali relativi alla gestione delle acque per il progetto alternativo, sono per certi aspetti diversi, considerando che, per effetto delle precipitazioni episodiche o frequenti, ad eventi scarsi o abbondanti:

- 1) cambia la quantità (variabile nell’unità di tempo) e la qualità delle acque utilizzate per la bagnatura;
- 2) cambia la qualità delle acque da trattare, di bagnatura e meteoriche ed anche i volumi se non opportunamente equalizzati.

E’ da considerare, infatti, che variano:

- la portata d’acqua di bagnatura, che non sarà più distribuita in modo costante ed uniforme nel tempo sui cumuli;
- la portata d’acqua derivante dalla dilavazione delle acque meteoriche, che permeano nel tempo i cumuli di materiali presenti nei Parchi durante l’evento meteorico di “bagnatura”;
- le concentrazioni dei parametri qualitativi delle acque sia meteoriche che di bagnatura da trattare, caratterizzate anche dai diversi materiali dei cumuli permeati (loppa, agglomerato, calcare, ecc.);
- l’equalizzazione di tali acque si è rilevato che avviene in vasche dedicate a servizio di più sub-aree (indicate come VA), ma qualitativamente anche prima durante la raccolta nelle sub-aree (con possibile allagamento delle superfici esterne).

E’, inoltre, importante evidenziare che tale progetto alternativo implica l’aumento del dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte, ovvero il carico potenzialmente inquinante, nonché il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento specifico.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: ds@arpa.puglia.it



Per quel che riguarda la mancata copertura dei parchi, surrogata da altre misure, si ritiene che l'installazione di barriere frangivento ed il mantenimento dei sistemi e delle procedure di bagnatura dei cumuli attualmente adottate non possono rappresentare una soluzione efficace e risolutiva per il contenimento delle emissioni diffuse. Si evidenzia, infatti, che l'attuale barriera frangivento installata in Area Parchi (e presa come riferimento dallo stesso Proponente) non contribuisce sostanzialmente alla riduzione delle emissioni di polveri nelle aree esterne allo stabilimento. Si precisa, peraltro, che l'efficacia delle barriere frangivento è strettamente correlata al livello di pulizia e manutenzione della stessa. Inoltre, nel corso delle attività di controllo eseguite dall'Agenzia, è stato più volte rilevato che sistemi di bagnamento (es. idranti/fog cannon) non sono sufficienti a garantire un adeguato contenimento delle emissioni diffuse. L'efficacia della procedura di bagnatura dei cumuli è, tra l'altro, strettamente correlata all'altezza dei cumuli, il cui livello non risulta comunque soggetto ad un sistema di controllo.

A conferma di ciò, si riporta uno stralcio del verbale delle attività ispettiva svolta il 18 luglio 2017, in cui si legge che *“a seguito di un controllo visivo dalla torretta della Centralina di monitoraggio di qualità dell'area (Meteo Parchi) il GI ha riscontrato che la bagnatura non copre la sommità dei cumuli di materie prime stoccate”*. Si evidenzia pertanto che la AM InvestCo Italy S.r.l. propone il mantenimento definitivo di una misura già adottata, a partire dagli anni 2012-2013, come misura transitoria, nelle more della realizzazione degli interventi definitivi, che ha già manifestato evidenti criticità e carenze ai fini dell'efficacia del contenimento delle emissioni diffuse.

Peraltro, il mantenimento delle suddette procedure di bagnatura dei cumuli in mancanza della realizzazione degli interventi d'impermeabilizzazione delle superfici del parco e di realizzazione del sistema di collettamento, trattamento e riuso delle acque (per i quali viene indicato un tempo di attuazioni minimo di 42 mesi) non consente di escludere effetti ambientali negativi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

In allegato 2 il proponente ha elaborato, a sostegno di tale progetto, un'analisi quantitativa delle emissioni atmosferiche diffuse di polveri focalizzata sulle polveri totali sospese (PTS) e sulla frazione di materiale particolato respirabile (PM10) che sono stati l'input ad uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti, realizzato mediante il sistema modellistico CALMET-CALPUFF (US-EPA). Si esprime perplessità sulla rappresentatività del dato meteorologico utilizzato come input del modello CALMET. In particolare, si è scelto di utilizzare una sola stazione meteorologica, denominata "Meteo Parchi", per caratterizzare il regime anemologico dell'area; a parere di questa Agenzia tale stazione non risulta posizionata conformemente alla linee guida dell'Organizzazione Mondiale Meteorologica (Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation -WMO No. 8), essendo caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di ostacoli che ne alterano il regime anemologico (effetto schermo, effetto canyon). Poiché il dato meteorologico di input per l'analisi dell'impatto dovuto allo spolveramento dei parchi rappresenta un elemento determinante, una sua non corretta e approfondita valutazione porta di conseguenza ad una inattendibilità dei risultati.

Tutto ciò rappresentato, quindi, si valuta negativamente il progetto alternativo alla copertura dei parchi minori, in quanto non in linea con i criteri più conservativi finalizzati alla salvaguardia della

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



salute umana. La copertura rimane, a parere della scrivente Agenzia, la soluzione più appropriata vista la tipologia dei materiali stoccati a parco ed anche, ma non solo, per la gestione delle acque di dilavamento che potrebbero raggiungere la base non pavimentata dei cumuli.

– **6** ***1° Parte AIA II (Piano Rifiuti) – depositi temporanei***

L'adeguamento dei depositi temporanei riguarda la realizzazione di misure tecniche e gestionali previste già dalla normativa nazionale in materia e anche dalla stessa AIA PIC 450/2011. Il cronoprogramma presentato in allegato I6 mostra la conclusione degli interventi per alcuni depositi alla fine del 2018. Non si ritiene accettabile tale scadenza poiché le misure da realizzare sono quelle individuate dalla normativa come presidi ambientali minimi. Di conseguenza, fintanto che tali interventi non siano stati completati non si possono escludere effetti negativi sull'ambiente dovuti alla gestione di depositi temporanei di rifiuti non adeguati. Infine, si rileva che le sigle utilizzate per identificare prescrizioni e depositi non consentono di comprendere quali lavori debbano essere effettuati e le caratteristiche dei depositi.

- **7 - Prescrizione UA 25: interventi per la chiusura della discarica denominata " ex Cementir";**
- **8 - Prescrizione UA 5: interventi per la chiusura della discarica denominata "Ex Cava Due Mari";**
- **9 - Prescrizione UP4: sistemazione della discarica denominata "Mater Gratiae N-W";**
- **10 – Precrizione UP6 Piano rifiuti**
- **11 – Prescrizione UP7: Interventi di rimozione rifiuti in area gestione IRI - (cd. Finteca)**

15

Per tutti gli interventi sopra menzionati, si prende atto che AM InvestCO Italy S.r.l. intende lasciare le relative aree in possesso e gestione a ILVA AS, e quindi non vi sono richieste di modifiche rispetto a quanto previsto in capo ad ILVA.

Si rileva in ogni caso una criticità in merito alle scadenze delle attività già previste dai vigenti decreti. Le attività da realizzarsi e non ancora completate, per cui era fissata la data di scadenza del 30/9/2017, constano principalmente in attività di messa in sicurezza, monitoraggio, rimozione rifiuti, rispetto ad aree in cui in passato erano attive delle discariche. Le attività sono quindi necessarie ad impedire che vi sia una propagazione di inquinanti, come disciplinato dal titolo V del D.lgs. 152. Si tratta quindi di attività la cui ulteriore proroga non consente di poter escludere impatti ambientali.

– **12** ***Piano Rifiuti Discariche***

Si rappresenta che, con nota ISPRA prot. 35192 del 13/07/17 e sulla base delle osservazioni formulate da ARPA con nota prot. 36820 del 12/06/17, è stata valutata “non approvabile” la Procedura n. 18 di cui alla tabella riportata al paragrafo 14 del PMC allegato al DM n. 194 del 13/07/16 relativa a “Campagne di monitoraggio effettuate nella rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



per la validazione dei campionamenti”. In particolare nella citata nota ISPRA si legge che “... In riferimento alla documentazione sinora pervenuta, si ritiene che l'attuale Piano di Sorveglianza e Controllo richieda un aggiornamento, sia con riferimento ai punti della rete di monitoraggio sia riguardo all'individuazione di livelli di guardia più congrui, risultando necessario procedere ad un campionamento congiunto con ARPA sui nuovi pozzi realizzati in sostituzione dei preesistenti, previa attivazione della procedura di confronto tra i laboratori sulle metodiche analitiche e eventuali prove di intercalibrazione, così come anche richiesto dal Gestore ...”.

– **13 Prescrizione 18 Interventi di completa demolizione Area AFO3**

AM InvestCo Italy S.r.l., a seguito del subentro nella gestione dell'installazione, propone di presentare ed eseguire un piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, che intende intraprendere in conseguenza della cessata attività dell'AFO3. In particolare, AM InvestCo Italy S.r.l. precisa che il piano includerà la demolizione e lo smantellamento dell'area AFO 3, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente nei macchinari.

Si evidenzia che, alla domanda in oggetto, non è allegato alcun riscontro alla prescrizione riportata nel DPCM 14/03/2014 che prevede la trasmissione del piano contenente le misure, anche di salvaguardia ambientale, per la dismissione dell'AFO 3.

Si evidenzia inoltre che, a seguito delle ispezioni ordinarie AIA effettuate negli anni passati, i gruppi ispettivi ISPRA - ARPA Puglia hanno segnalato più volte al Ministero la suddetta criticità, evidenziando il mancato avvio degli interventi di smantellamento dell'AFO3 e che era ancora in corso la procedura interna per l'assegnazione dei lavori.

AM InvestCO non ha presentato tale piano, ma ha unicamente proposto un cronoprogramma di smantellamento con termine entro il 23/08/2023. In considerazione della mancata esecuzione dei suddetti interventi di demolizione e smantellamento dell'area AFO3, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente nei macchinari, non si possono escludere effetti negativi sull'ambiente.

Dopo la demolizione dell'impianto, sarà necessario predisporre ed attuare il piano di caratterizzazione di matrici di riporto, terreni, falda ed eseguire l'eventuale bonifica. E' necessario che tutte le attività di caratterizzazione, analogamente a quanto avviene per altri siti all'interno del SIN, confluiscono in un procedimento coordinato dal MATTM/STA; inoltre, eventuali attività di caratterizzazione devono prevedere l'iter di validazione, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente.

– **14 Prescrizione 16 Interventi di manutenzione AFO5**

Il piano industriale di AM InvestCo Italy S.r.l. prevede il riavvio dell'AFO 5 una volta che tutte le prescrizioni del DPCM 14 Marzo 2014 siano state attuate e che la produzione possa, dunque, essere aumentata.

Inoltre, prima del riavvio dell'AFO 5, il gestore subentrante prevede di rivalutare, anche alla luce dell'evoluzione tecnica nel frattempo intervenuta, gli interventi di efficientamento energetico previsti, in relazione ad AFO 5, dal piano di efficienza energetica di ILVA.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Il cronoprogramma complessivo degli interventi verrà presentato entro 3 mesi dall'avvio degli interventi medesimi.

È opportuno sottolineare che il DPCM 14/03/2014 prescrive che il riavvio dell'AFO5 deve essere rivalutato dall'Autorità Competente sulla base di apposita richiesta del gestore nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. Pertanto, si ritiene che il riavvio di AFO5 debba essere condizionato alle verifiche positive eseguite dagli Organi di Controllo a valle della realizzazione degli interventi prescritti dal DPCM 14/03/2014.

Inoltre, se da un lato appare corretta l'implementazione degli interventi di ambientalizzazione previsti prima del riavvio dell'AFO5, dall'altro si evidenzia che livelli produttivi superiori a 6 milioni di tonnellate di acciaio espongono la popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto, nell'area di massimo impatto, ad un rischio cancerogeno inalatorio non accettabile, in base a quanto già evidenziato dalla Valutazione del Danno Sanitario redatta da ARPA/ASLTA/ARES per l'area di Taranto, condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012 (e relativo R.R. 24/2012)<sup>6</sup>.

- **15 Prescrizione 16 o,e,f,l,m, 37, 42, 49 e UAII Programma Organico Batterie**
- **16 Prescrizioni 16. e– f– l– m– o Cokerie: sistemi di controllo pressione forni**
- **17 Prescrizione 37 Cokerie Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento**
- **18 Prescrizione 42 Cokerie Istituzione dei filtri a manica ai camini di cokefazione**
- **19 Prescrizioni 16.1 – 42 – 49 Cokerie Fermata Batteria II**
- **20 Prescrizioni 16.e – 42 - 37 Cokerie Interventi per il riavvio delle Batterie 3-4 o 5-6**
- **21 Parere degli Esperti Cokerie Piano per la dismissione delle Batterie 3-4 o 5-6**

17

In merito ai punti che vanno da 15 a 21 ovvero per le prescrizioni 16.o; 16 e, 16 f, 16 l, 16 m, 37, 42, 49 UAII del Decreto autorizzativo vigente, si premette che non si è in grado di valutare la coerenza con il Decreto MATTM/SP NATO/UE-S/001/03/01/2017, il cosiddetto "Parere degli Esperti", in quanto l'Agenzia non ha attualmente a disposizione tale decreto, e non è stata messa a conoscenza dei suoi contenuti.

Nell'ambito degli interventi di rifacimento dei forni delle cokerie, ARPA Puglia propone di non procrastinare la data di fermata della batteria II oltre agosto 2019. Tale proposta deriva dal riavvio delle batterie 9/10 che dovrebbe verificarsi per quella data. In merito al Programma Organico Batterie, si ritiene che:

<sup>6</sup> Scenario emissioni ipotizzate in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni definite dal MATTM con il riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012.



- le batterie 9/10 non dovranno operare in parallelo con la batteria 11 prima che le stesse siano adeguate a quanto prescritto dal “Nuovo D.P.C.M.”;
- la batteria 11 dovrà essere spenta contestualmente e comunque non oltre 10 giorni dall'avvio delle batterie 9/10;
- in ogni caso la batteria 11 non dovrà essere operata dopo il 31/08/2019.

Inoltre, si precisa che l'eventuale riavvio delle batterie 3/4 o 5/6, seppur adeguate alle prescrizioni del “Nuovo D.P.C.M.”, comporterebbe comunque un incremento del contributo emissivo in ambiente e, pur ritenendo valido il cronoprogramma di massima presentato in Allegato 9 “*Specifica tecnica di demolizione delle batterie di cokefazione*”, tale documento non può essere considerato Piano di Dismissione, che dovrà tra l'altro, essere corredato da specifiche dettagliate relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti. Si precisa, altresì, che sarà cura del Gestore, in funzione delle batterie da demolire (3/4 o 5/6), presentare un Piano di demolizione specifico.

Al fine di tener conto anche degli aspetti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, inoltre, si ribadisce quanto già espresso dall'Agenzia in merito al Piano Ambientale 2014 con nota prot. n. 0064131 del 11/11/2013, ovvero che si ritiene opportuno che, nell'ambito degli interventi di rifacimento dei forni delle cokerie (prescr. 16.e, 16.f, 16.l, 16.m, 16.o), sia prevista:

- l'adozione di sistemi di controllo dei livelli di monossido di carbonio (CO) e di idrogeno solforato (H<sub>2</sub>S) nelle aree in cui è prevista la presenza di operatori sia per attività ordinarie sia per quelle manutentive o di tipo straordinario;
- l'adozione di sistemi di monitoraggio e per il controllo dei livelli di benzene;
- l'adozione di sistemi di monitoraggio e per il controllo dell'eventuale presenza di atmosfere esplosive;
- l'utilizzo di materiali privi di amianto ed altri agenti nocivi per l'ambiente e la salute dell'uomo per la sigillatura di porte, coperchi ed altre attrezzature;
- l'utilizzo di macchine caricatori e le altre attrezzature dotate di cabine chiuse complete di sistemi di aria condizionata e filtrata.

18

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si osserva che all'interno del piano organico cokerie si presentano due scenari emissivi, assumendo quale ipotesi che sia possibile ridurre l'emissione di polveri a 8 mg/Nmc e che sia possibile aumentare la produttività specifica, portando ad una durata del processo di distillazione da 24 a 20 ore, ritornando quindi ad operatività ante Riesame DVA-2012-0000547. Tali ipotesi formulate per lo scenario di riduzione emissivo, in relazione alla proposta degli esperti, non è verificabile. Il cronoprogramma degli interventi è stato confrontato con gli interventi già a carico della ditta ILVA Spa in AS, e si fa riferimento in particolare a quanto trasmesso dalla stessa ILVA ovvero la DIR 448 del 27/07/2017 con la quale, in ottemperanza alla prescrizione 17 del Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012, così come modificata dall'emanazione del PMC di cui al Decreto MATTM n.194 del 13/07/2016, si trasmetteva alle AA.CC, lo stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di adeguamento al riesame, relativi all'ultimo trimestre.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: ds@arpa.puglia.it



In merito all'installazione dei sistemi PROVEN (sistema di regolazione della pressione su singolo forno) o equivalenti (in particolare il Gestore subentrante propone il sistema SOPRECO), si sottolinea che per le batterie 9 e 10 erano già stati emessi gli ordini e la realizzazione sarebbe dovuta terminare per la batteria 10 in data 3 agosto 2017 e per la batteria 9 entro e non oltre il 30 settembre 2017. Il Piano Organico Cokeria presentato dalla ditta acquirente prevede la loro installazione entro ottobre 2019.

Il Piano GANTT presentato in Appendice 10, inoltre, presenta un periodo di interruzione delle attività non giustificato, in quanto la sostituzione del materiale refrattario è prevista durare 396 giorni a partire dalla data del 27/06/17, considerando una data di fine lavori pari al 28/12/18, mentre la start up delle batterie è previsto iniziare il 13/08/2019, ovvero circa 163 giorni lavorativi dopo. A partire da tale data dovrebbero iniziare quindi i lavori di installazione dei sistemi di misurazione pressione ai forni, in parte già commissionati, l'attuazione della prescrizione 37, l'implementazione della doccia di spegnimento e dei filtri a maniche.

– **22**      **Prescrizioni 16h – 70c**      **GRF**      **16h GRF - area di scarico paiole**

AM InvestCo Italy S.r.l. propone la realizzazione degli interventi di installazione di cappe mobili in area GRF secondo il progetto già approvato in capo ad ILVA. Il cronoprogramma, riportato in Allegato 5 (Appendice 5.2), prevede il completamento dei lavori di installazione delle cappe mobili in due fasi. Il completamento della prima fase è previsto per giugno 2018 (cappe mobili su Lato TNA) ed il completamento della seconda fase è previsto per febbraio 2019 (cappe mobili su Lato AFO).

19

Si evidenzia che il DPCM 14/03/2014 prevedeva l'installazione di un sistema di cappe mobili, come misura transitoria, nelle more della realizzazione del nuovo sistema fisso di trattamento scorie di Acciaieria – BSSF. Nella Domanda in oggetto, AM InvestCo ritiene che l'installazione di un sistema di cappe mobili, congiuntamente al mantenimento delle attuali misure di contenimento delle emissioni diffuse mediante bagnatura (fog-cannon) ed alla realizzazione di barriere frangivento, possa ritenersi sostitutivo dell'intervento di realizzazione del nuovo sistema di trattamento scorie di Acciaieria – BSSF.

In merito, come già evidenziato in precedenti pareri, si ribadisce che la predisposizione di cappe mobili non possa essere sostitutiva con quanto riportato dalla prescrizione n. 70.c, che richiede la “copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata”. Infatti, come rilevabile dalla documentazione tecnica riportata in Allegato 5, le cappe mobili non sono sigillate, sia per la dimensione delle stesse che per non interferire con la normale movimentazione delle stesse lungo i binari. In Allegato 5 sono riportate le “Precisazioni Tecniche in merito alle Fasi Operative di Gestione dell’Impianto di Aspirazione dei Fumi” (Appendice 5.3) in cui è indicato che i portoni laterali sono abbassati sino ad una quota di 1000 mm sopra il piano di sverso, durante tutte le operazioni di generazione polveri e vapori. Si evince, quindi, che tale misura non può, di fatto,

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



raggiungere il medesimo livello di contenimento delle emissioni diffuse perseguibile con la realizzazione di un'opera fissa di copertura dell'area dotata di annesso impianto di aspirazione.

Si rileva, inoltre, che la proposta progettuale che AM InvestCo Italy S.r.l. intende eseguire non contempla la realizzazione di interventi per l'impermeabilizzazione dell'area Gestione Rottami Ferrosi e svuotamento paiole (GRF) in cui, attualmente, in assenza di sistemi di captazione e aspirazione delle emissioni diffuse derivanti dal raffreddamento della scoria, durante le operazioni di scarico delle paiole primarie e di raffreddamento delle stesse, il contenimento delle emissioni avviene attraverso utilizzo di idranti.

La proposta di AM InvestCo, di fatto, prevede il proseguimento delle operazioni di scarico delle paiole primarie e di raffreddamento delle stesse per i prossimi 18 mesi con la sola adozione di misure temporanee di contenimento delle emissioni diffuse e di gestione delle acque, condizione che non permette di escludere la possibilità di rischi per l'ambiente, come già rilevato nelle ispezioni svolte negli anni 2015 e 2016 (cfr. Diffida MATTM prot. n. DVA-2015-0017246 del 02/07/2015).

Tali interventi strutturali sono condizione necessaria per una corretta gestione delle acque meteoriche dell'IRF e del GRF nel rispetto delle prescrizioni già riportate nell'AIA prot. n. 450/2011 sui depositi di materiali-materie prime.

In riferimento alla procedura di "svincolo" dell'area in oggetto e rispetto al procedimento di bonifica dettato dal D.lgs. 152/2006, si fa presente come siano necessarie informazioni fondamentali alla ricostruzione del modello concettuale del sito.

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi e prelievi in contraddittorio con ARPA, che hanno messo in evidenza la presenza di materiale di riporto e terreno saturo.

Al fine di consentire una completa valutazione da parte degli enti di controllo, dovrà essere predisposta una scheda dedicata contenente i dati progettuali che individuano le interferenze con il sottosuolo e la falda (ubicazione georeferenziata, impronta, profondità ed ingombro degli scavi, profondità del livello di falda), le stratigrafie ed il modello geologico di dettaglio ed i risultati analitici derivanti dai dati delle precedenti caratterizzazioni, dai fondi scavo ed eventuali nuove ed integrative, la stima dello spessore dei materiali di riporto e le risultanze analitiche delle verifiche richieste dal articolo 4 comma 3 DPR 13 giugno 2017, n. 120 e nel rispetto dell' articolo 25 dello stesso decreto.

### – 23 **Prescrizione 70.a ACC**

La prescrizione 70.a prevede che si riducano per l'intera area le emissioni diffuse e convogliate di polveri, attraverso l'adozione dell'aspirazione desolforazione ghisa in siviera (BAT 78) dalle Acciaierie ACC1 e ACC2 per aumentare l'efficienza di captazione del sistema di aspirazione e convogliamento che asserva le postazioni di trattamento della ghisa in siviera.

Il gestore ILVA ha adeguato solo le DES/SUD di ACC1 e ACC2 che sono in marcia. Invece gli impianti DES/Nord di ACC1 e ACC2 non sono adeguati e sono fermi.

In ACC/1 è terminata la demolizione del vecchio impianto. È stata effettuata la bonifica dei sili relativi al materiale desolforante e la rimozione delle FAV della zona trattamento e pulpito di comando ed è in corso la demolizione delle strutture bonificate.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



In ACC/2 è terminata la demolizione delle strutture che saranno modificate, la bonifica dei silii relativi al materiale desolforante e la rimozione delle FAV dalla zona di trattamento e dal pulpito di comando. È stato assegnato l'ordine per la realizzazione delle opere edili per la DES/ACC/2

AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che, una volta subentrata nella gestione del sito, intende esercire le Acciaierie utilizzando unicamente i due sistemi di aspirazione già realizzati (DES/SUD di ACC1 e ACC2).

AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara altresì che, qualora sulla base del piano industriale si rendesse necessario operare sistemi di desolfurazione ghisa aggiuntivi, procederà a dotare gli stessi, prima della messa in esercizio, di sistemi di aspirazione, secondo quanto previsto dalla BAT 78.

Si evidenzia che nella documentazione presentata da AM InvestCo non è stata considerata alcuna proposta progettuale finalizzata alla risoluzione di numerosi eventi incidentali con emissioni non convogliate (anche c.d. "eventi slopping") ed effetti percepibili dall'esterno dello stabilimento, che sono frequentemente registrati dalla stessa ILVA e comunque riscontrati dagli Organi di Controllo.

In riferimento alla procedura di "svincolo" delle aree dai procedimenti di bonifica dettati dal D.lgs. 152/2006, si fa presente come tali procedimenti, anche a causa di contenziosi amministrativi tuttora pendenti, non risultano conclusi in quanto il piano di caratterizzazione generale dello stabilimento ("PdC ILVA/SANAC") è risultato carente di informazioni fondamentali alla ricostruzione del modello concettuale del sito e i piani integrativi hanno messo in evidenza la diffusa presenza di materiale di riporto che dunque necessita approfondimenti analitici al fine della classificazione come "terreno" o "sorgente di contaminazione primaria".

Per ogni area, per la quale viene richiesto lo svincolo, al fine di consentire una completa valutazione da parte degli enti di controllo, dovrà essere predisposta una scheda dedicata contenente i dati progettuali che individuano le interferenze con il sottosuolo e la falda (ubicazione georeferenziata, impronta, profondità ed ingombro degli scavi, profondità del livello di falda), le stratigrafie ed il modello geologico di dettaglio derivanti dai dati delle precedenti caratterizzazioni ed eventuali nuove ed integrative, la stima dello spessore dei materiali di riporto e le risultanze analitiche delle verifiche richieste dal articolo 4 comma 3 DpR 13 giugno 2017, n. 120 e nel rispetto dell' articolo 25 dello stesso decreto, il piano di gestione dei materiali scavati sulla base delle risultanze analitiche e litostratigrafiche di ciascuna area.

Si fa presente infine che ILVA ha di recente trasmesso con nota Dir.450/2017 l'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica per i terreni richiesta dal MATTM per la cosiddetta "Area Acciaieria I" a seguito di superamenti delle CSC per il parametro idrocarburi riscontrati nei terreni (2014, caratterizzazione integrativa 2016).

Nelle conclusioni dell'AdR si riporta che: *"nonostante le ipotesi ampiamente conservative adottate, il rischio calcolato risulta ampiamente inferiore ai limiti di accettabilità. Non sussiste pertanto la necessità di effettuare ulteriori interventi di rimozione o bonifica ai fini della fruizione dell'area e non risulta necessaria l'adozione di specifiche misure di prevenzione/protezione per i lavoratori"*.

Tuttavia l'AdR citata deve essere ancora valutata da parte di ARPA ed ISPRA ed approvata in Conferenza di Servizi.

21

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



– **24 Prescrizione 57 AGL**

Il piano industriale di AM InvestCo Italy S.r.l. prevede di esercire almeno una linea dell'impianto di sinterizzazione. AM InvestCo Italy S.r.l. procederà pertanto entro il 31 dicembre 2021 all'installazione di due filtri a manica che andranno a sostituire due degli esistenti MEEP per il trattamento delle emissioni provenienti da una linea dell'impianto di sinterizzazione secondo il progetto già approvato in capo ad ILVA dal SUAP del Comune di Taranto in data 1 ottobre 2015 a mezzo di provvedimento unico autorizzativo. AM InvestCo Italy S.r.l. chiede di essere espressamente autorizzata a procedere all'attuazione in coerenza con il suddetto progetto.

Si legge nella documentazione che laddove il piano industriale di AM InvestCo rendesse necessario esercire la seconda linea dell'impianto di sinterizzazione, il gestore prevede di realizzare, anche su questa linea, gli interventi previsti entro il 23/08/2023.

Si osserva che dovrà essere utilizzabile solo la linea sulla quale verranno installati i filtri a manica. Come conseguenza si sottolinea che non dovrebbe essere possibile l'utilizzo della seconda linea non opportunamente adeguata, la quale potrà essere riavviata ed esercita solo a valle dell'installazione del filtro a manica (entro 2023).

In riferimento alla procedura di "svincolo" delle aree dai procedimenti di bonifica dettati dal D.Lgs 152/2006, si fa presente come tali procedimenti, anche a causa di contenziosi amministrativi tuttora pendenti, non risultano conclusi in quanto il piano di caratterizzazione generale dello stabilimento ("PdC ILVA/SANAC") è risultato carente di informazioni fondamentali alla ricostruzione del modello concettuale del sito e i piani integrativi hanno messo in evidenza la diffusa presenza di materiale di riporto che dunque necessita di approfondimenti analitici al fine della classificazione come "terreno" o "sorgente di contaminazione primaria".

Per ogni area, per la quale viene richiesto lo svincolo, al fine di consentire una compiuta valutazione da parte degli enti di controllo, dovrà essere predisposta una scheda dedicata contenente i dati progettuali che individuano le interferenze con il sottosuolo e la falda (ubicazione georeferenziata, impronta, profondità ed ingombro degli scavi, profondità del livello di falda), le stratigrafie ed il modello geologico di dettaglio derivanti dai dati delle precedenti caratterizzazioni ed eventuali nuove ed integrative, la stima dello spessore dei materiali di riporto e le risultanze analitiche delle verifiche richieste dal articolo 4 comma 3 DpR 13 giugno 2017, n. 120 e nel rispetto dell' articolo 25 dello stesso decreto, Il piano di gestione dei materiali scavati sulla base delle risultanze analitiche e litostratigrafiche di ciascuna area.

– **25 Prescrizioni UA8 – UA26 Stabilimento Sporgenti marittimi e relative pertinenze**

La prescrizione prevede la realizzazione del progetto presentato con nota n. Dir. 444/2013 del 29/11/2013 e già approvato in capo ad ILVA nell'ambito del DPCM 14 Marzo 2014.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



L'area è soggetta a sequestro giudiziario. ILVA ha richiesto di essere autorizzata ad effettuare le relative attività. AM InvestCo Italy S.r.l. intende proseguire nell'attuazione della prescrizione una volta che diverrà operatore del sito e, nelle more, le attività saranno proseguite da ILVA.

In merito alla richiesta di svincolo delle aree si osserva quanto segue. Il "Piano di Caratterizzazione relativo alle aree del II, III, IV e V Sporgente, della calata 3 e del Parco Coils" è stato approvato dalla CdS decisoria del 18/12/2013 con la prescrizione che i risultati della caratterizzazione fossero validati da ARPA. ILVA ha trasmesso i risultati delle proprie indagini con DIR. 266 del 21/07/2015 che sono stati esaminati dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 07/09/2015. Avendo l'Azienda, riscontrato superamenti delle CSC nella matrice terreni per i parametri Be, e, V, IPA, sommatoria IPA, Idrocarburi pesanti e nelle acque per i parametri PCB (in tutti i piezometri), PCDD/f, Al, Mn, Fe, IPA, Triclorometano, tricloroetilene, I,I, Dicloroetilene, la CdS ha richiesto la redazione dell'Analisi di Rischio per entrambe le matrici e la proposta di misure di messa in sicurezza della falda da adottare nelle more dei necessari interventi di bonifica.

Con le note DIR 380 e DIR 381 del 11/08/2016 ILVA ha trasmesso rispettivamente il Piano di indagine integrativo per la raccolta dei parametri utili alla redazione dell'Analisi di Rischio e il Piano delle misure di Prevenzione da svolgersi in sito per la verifica dell'eventuale presenza di rischio di esposizione dei lavoratori dello stabilimento alle sostanze volatili rilevate nel suolo/sottosuolo durante le citate indagini di caratterizzazione. L'ARPA ha inviato con nota prot. 1469 del 12/01/2017 il parere sull'elaborato trasmesso da ILVA con prot. Dir 380 dell'11/08/2016 che prevede un Piano di indagini integrativo e un monitoraggio delle acque di falda ai fini della predisposizione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

Alla luce delle rappresentazioni stratigrafiche, inoltre, si evince che le aree caratterizzate sono in gran parte costituite da colmata artificiale costituita da una miscela eterogenea e variabile orizzontalmente e verticalmente di materiali di origine industriale quali loppe, scorie e di materiali inerti. Tali materiali potrebbero essere qualificati come matrice *materiali di riporto* rendendo necessaria una verifica preliminare in merito alla possibilità di assimilare o meno tali materiali a terreno finalizzata all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06.

Dal punto di vista della procedura SIN, dunque l'area potrebbe essere svincolata solo a seguito della conclusione della procedura che prevedrebbe:

- a) Indagini integrative sul materiale di colmata;
- b) Indagini integrative per eventuale analisi di rischio;
- c) Monitoraggio della falda e dello specchio acqueo antistante le banchine
- d) Progettazione ed esecuzione di eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.

- **26 Prescrizione UA11 Stabilimento Adeguamento ai limiti normativi (Tab. 3, All. V alla parte III del D.lgs. 152/2006) per le sostanze pericolose degli scarichi degli impianti produttivi ed a quelli previsti dalle Conclusioni sulle BAT di settore**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Il proponente dichiara che gli esistenti impianti di trattamento consentono di rispettare i nuovi limiti specificati nell'Allegato I al Parere degli Esperti, di cui ARPA non conosce i contenuti, rispetto agli scarichi parziali ad eccezione di ulteriori impianti di trattamento per:

- (i) 6 parametri inerenti i reflui di cokeria (su 22 parametri);
- (ii) 4 parametri inerenti i reflui di altoforno (su 17 parametri);

A valle di tali adeguamenti il Proponente prevede che i limiti verranno tralasciati entro il 31/12/2020. Si osserva che questa dilatazione dei tempi appare assolutamente inopportuna. Si tenga conto, infatti, che tale prescrizione prevedeva che: "Per gli scarichi idrici degli impianti, ILVA dovrà predisporre, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, uno studio di fattibilità e un piano degli interventi finalizzati a raggiungere i limiti della Tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. per le sostanze pericolose degli impianti produttivi ed a quelli previsti dalle BAT conclusions del 28 febbraio 2012 prima della loro immissione nella rete fognaria. La progettazione e conclusione degli interventi deve concludersi entro il 3 agosto 2016..."

In proposito ARPA ha già espresso in più occasioni osservazioni al PMC approvato (DM 194/2016) in relazione agli adeguamenti per gli scarichi ai limiti della Tab. 3 All. 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. In via generale si rappresenta che rimane necessario prevedere modalità di controllo degli scarichi che permettano di individuare alla fonte, a piè di impianto, i limiti di legge e non nel punto di miscelazione.

Si osserva, altresì, che in Allegato II il Proponente indica per lo zinco al punto di emissione 27 AI – zincatura a caldo ed elettrozincatura e per il selenio al punto di emissione IAI, come sia necessario effettuare studi di fattibilità, richiedendo contestualmente le esenzioni e proroghe indicate in Allegato II, alla luce dei cronoprogrammi previsti per i reflui di Cokeria sub Allegato 10 e per i reflui di Altoforno sub Appendice II.2, che definiscono i tempi di attuazione degli interventi.

Con specifico riferimento al problema del Selenio nello scarico della Cokeria si evidenzia che si rinvia al 31/12/2021 la presentazione di un nuovo studio di fattibilità, in funzione delle modifiche di impianto che andranno realizzate e nel frattempo è richiesto che il limite di 0,03 ng/L sia verificato allo scarico finale SFI. Come già più volte rappresentato in diversi pareri di questa Agenzia, questo non comporta solo la diluizione dello scarico di circa un milione di volte, ma anche una difficoltà analitica, in quanto la diluizione viene effettuata con acqua di mare, matrice che diminuisce molto la sensibilità dei metodi analitici a causa dell'alto contenuto salino. Per l'impianto di zincatura è previsto uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di raggiungere il limite previsto di 0,5 mg/L per lo Zn entro il 31/12/2019, nel frattempo è stata richiesta una deroga per mantenere il limite a 2mg/L. Si rileva anche in questo caso una dilatazione dei tempi ingiustificata alla luce del tempo sinora trascorso per l'adeguamento generale alla prescrizione.

#### – 27 UA4 (Piano Rifiuti) Stabilimento UA4: Area Serbatoio 92 (S3)

Nel cronoprogramma del progetto non si fa riferimento ad alcuna attività di caratterizzazione sebbene ARPA con parere prot. 60131 del 22/10/2015 abbia richiesto, relativamente al Piano di Caratterizzazione Ambientale, un'integrazione del set analitico per i terreni (tutti gli analiti previsti dalla Tabella I, Colonna B dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 eccetto ammine aromatiche e fitofarmaci), oltre ad aggiungere un nuovo piezometro, in aggiunta ai 3 utilizzati prima dell'inizio

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



della demolizione, ubicato in corrispondenza dell'impronta del serbatoio e da realizzare dopo la conclusione delle attività di demolizione, per le attività di caratterizzazione della falda. E' necessario che tutte le attività di caratterizzazione e di monitoraggio della falda, analogamente a quanto avviene per altri siti all'interno del SIN, conferiscano in un procedimento coordinato dal MATTM/STA; inoltre, eventuali attività di caratterizzazione devono prevedere l'iter di validazione a cura di ARPA, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente.

– **28 UA27 (Piano Rifiuti) Stabilimento UA27 Aree Sequestrate di deposito "Traversine"**

Si specifica che la prescrizione corretta è la UA27 piuttosto che la UA28. Si prende atto che in base al cronoprogramma di cui all'allegato 25, gli ultimi rifiuti rimasti saranno rimossi entro il terzo trimestre 2017, e di seguito inizieranno le attività di indagine di potenziale contaminazione. Risulta agli atti una recente comunicazione ILVA in merito alla conclusione delle attività di rimozione. Si apprende che, in data 24/08/17, ILVA S.p.A. in A.S. ha annunciato di aver completato lo smaltimento delle traversine ferroviarie oggetto di prescrizione, specificando altresì che, secondo quanto riportato dal cronoprogramma aziendale, il 30% delle traversine è stato trasportato su gomma, mentre per la restante parte sono stati necessari complessivamente circa 30 viaggi su rotaia.

Si precisa che dall'ultima relazione trimestrale presentata da ILVA S.p.A., in A.S. con nota prot. DIR/448/2017 del 27/07/17 risulta che "... l'attività di smaltimento delle traversine è stata avviata in data 21/07/2016 ed è tuttora in corso ...", in conformità a quanto peraltro riportato nella presente istanza AM InvestCo Italy S.r.l.

ARPA ritiene utile un chiarimento sulla dichiarazione della AM InvestCo Italy S.r.l. oggetto del presente punto, laddove la stessa sottolinea che proseguirà nell'attuazione della prescrizione "... senza assunzione di ulteriori obblighi..."

Nell'allegato 25 è riportato il cronoprogramma delle attività relative alla caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito.

Considerata la criticità dell'area, per il principio di precauzione ed uniformità dei dati da acquisire, si ritiene che tutte le attività di caratterizzazione e di monitoraggio della falda, analogamente a quanto avviene per altri siti all'interno del SIN, confluiscono in un procedimento coordinato dal MATTM/STA; inoltre eventuali attività di caratterizzazione devono prevedere l'iter di validazione a cura di ARPA che potrà svolgere anche attività di supervisione, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente.

– **29 UA26 (Piano Rifiuti) Stabilimento UA26: Aree sequestrate di deposito Pneumatici Fuori Uso**

Si specifica che la prescrizione corretta è la UA26 piuttosto che la UA27. Si rileva un'incongruenza tra il testo riportato in allegato A e il cronoprogramma di cui all'allegato 26. Nel testo, infatti, è riportato che le attività di rimozione dei rifiuti sono tutt'ora in corso, mentre nel cronoprogramma l'attività di completamento di rimozione rifiuti non è indicata. Da notizie stampa (v. ad es. Corriere di Taranto del 24/08/2017) si apprende che in data 24/08/17 ILVA S.p.A. in A.S. ha annunciato di aver

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



completato lo smaltimento dei pneumatici fuori uso oggetto di prescrizione. In particolare, secondo dette notizie, la rimozione dei PFU, che si trovavano all'interno dello stabilimento di Taranto in un'area di circa 20.000 mq sottoposta a sequestro e resa accessibile temporaneamente, sarebbe stata completata il 30/06/2017. Si precisa che l'informazione trova conferma nell'ultima relazione trimestrale presentata da ILVA S.p.A. in A.S. con nota prot. DIR/448/2017 del 27/07/17, ove si legge altresì che l'ultimo conferimento di PFU è stato effettuato in data 22/06/2017.

Si richiede, quindi, un chiarimento sulla dichiarazione della AM InvestCo Italy S.r.l. oggetto del presente punto, laddove la stessa sottolinea che proseguirà nell'attuazione della prescrizione "...senza assunzione di ulteriori obblighi...".

Nell'allegato 26 è riportato il cronoprogramma delle attività relative alla caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito.

Considerata la criticità dell'area, nonostante non sia ricompresa nel SIN, per principio di precauzione ed uniformità dei dati da acquisire, si ritiene che tutte le attività di caratterizzazione e di monitoraggio della falda, analogamente a quanto avviene per altri siti all'interno del SIN, confluiscono in un procedimento coordinato dal MATTM/STA; inoltre eventuali attività di caratterizzazione devono prevedere l'iter di validazione a cura di ARPA che potrà svolgere anche attività di supervisione, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente.

- **30 UP3 (Piano Rifiuti) Stabilimento Prescrizione UP3: Gestione dei materiali costituiti da Fanghi acciaieria (ACC)", "Fanghi d'Altoforno (AFO)" e "Polverino d'altoforno (PAF)"**

26

Si rappresenta che con nota prot. 25870 del 18/08/2017 la Provincia di Taranto ha trasmesso comunicazione di motivi ostativi ex art. 10bis L. 241/90 e ss.mm.ii. rispetto alla notifica IT012221 avanzata da AMBIENTHESIS S.p.A. nel giugno 2017 relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti dallo stabilimento di Taranto di ILVA S.p.A. in A.S.. con la motivazione che non risultano dimostrati:

- a) la conformità alla legislazione nazionale di cui all'art. 11, comma 1-lett a, del Regolamento CE 1013/2006 dei "piani di campionamento" per la caratterizzazione dei rifiuti adottati dal produttore ILVA S.p.A. in A.S. presso lo stabilimento di Taranto, come evidenziato nella nota ARPA Puglia prot. 49654 dell'11/08/17 (che richiama altresì il parere ISPRA prot. 35192 del 13/07/17 sulla procedura n. 14 del paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo ILVA di cui al D.M. n. 194 del 13/07/16, ritenuta dall'Istituto non approvabile allo stato attuale);
- b) il rispetto del criterio di prossimità, di cui all'art. 11, comma 1-lett. a, del Regolamento CE 1013/2006.

Trattasi dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213\* indicati come "fango da altoforno" di cui alla prescrizione UP3 quale stock storico prodotto durante la gestione precedente all'attuale amministrazione straordinaria, per complessive 20.000 tonnellate, destinati ad operazione di smaltimento DI presso l'impianto della CITRI-Centro Integrato de Tratamento de Residuos Industrialis SA ubicato a Setúbal in Portogallo.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: ds@arpa.puglia.it



A motivo dell'esportazione il notificatore dichiarava che "... *La decisione di smaltire il rifiuto all'esterno è dettata dal ridotto regime di marcia dell'impianto di agglomerazione, dal fatto che le nuove discariche ILVA per rifiuti non pericolosi e pericolosi attualmente in esercizio, saranno impiegate come impianti di destinazione di tutti i rifiuti che si verranno a produrre nel corso del normale esercizio degli impianti e dalla contestuale necessità di rispettare le tempistiche di cui alla prescrizione UP3 del D.L. n. 1 del 05/01/2015. Maggiori dettagli sono stati forniti da ILVA con nota DIR 161/2017...*".

Si precisa che ARPA Puglia condivide le motivazioni poste a base del diniego formulato dalla Provincia di Taranto con nota prot. 25870/17, ritenendo che le medesime considerazioni valgono anche per le altre tipologie di rifiuti oggetto della prescrizione UP3, e reputa altresì inaccettabile la richiesta di slittamento dei cronoprogrammi originariamente previsti, atteso che il rilevante rallentamento di dette attività richiamato nella presente istanza di AM InvestCo non può essere giustificato da una cattiva pianificazione del soggetto responsabile, il quale avrebbe dovuto prevedere comunque e per tempo soluzioni alternative al trasporto transfrontaliero di rifiuti, mai richiesto né autorizzato in precedenza da ILVA.

– **31 UA3 (Piano Rifiuti) Stabilimento Prescrizione UA3: Rimozione dei fanghi dai canali.**

Si rileva che il piano di campionamento è stato effettuato e terminato, anche sotto la verifica di ARPA, nel 2015. Dato che le attività di rimozione dei fanghi nei canali non sono state ancora incominciate, ad oggi si sono depositate ulteriori quantitativi di fanghi nei canali rispetto alla date delle suddette attività. È noto, infatti, che i canali, in base all'AIA PIC 450-2011, fungono da sedimentatori orizzontali. In questi anni, oltre al normale flusso, essi potrebbero essere stati soggetti anche a eventi accidentali di sversamento. Ad esempio, infatti, si è preso atto di uno di questi eventi a seguito dell'ultima ispezione AIA di luglio 2017. Pertanto, prima di cominciare con i dragaggi sarebbe necessario effettuare una valutazione sull'opportunità di ripetere o integrare il piano di campionamento allo scopo di confermare o meno i risultati precedenti. Ciò tenendo conto della lunghezza del periodo di tempo che intercorrerà dal campionamento già effettuato alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto che dovrà trattare i fanghi.

Nell'Allegato 13 (pag.4 - Codice Documento DEM-TAR-17-REL-12) si fa riferimento ad un parere di ARPA acquisito dal MATTM con protocollo DVA-2015-0026546 del 23/10/2015 (presumibilmente trattasi del parere ARPA prot. 60109 del 22/10/2015) e che la Società DEME, per conto di ILVA, dichiara di aver fornito i riscontri richiesti. Siccome non si ha evidenza di ottemperanza al parere citato, è opportuno che la relazione contenga apposito paragrafo con i riscontri alle richieste di chiarimento avanzate da ARPA Puglia. Si segnala, inoltre,, che nel progetto di dragaggio non sono previste verifiche analitiche sui fondali dragati e, a tal proposito, si ricorda che nei vari decreti di compatibilità ambientale di vari progetti di dragaggio condotti nel bacino portuale di Taranto il MATTM prescrive la supervisione di ARPA per la verifica dei fondali dragati.

– **32 6 Nastri trasportatori La prescrizione impone di realizzare gli interventi di chiusura dei nastri trasportatori.**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Con riferimento alla prescrizione 6 relativa all'intervento denominato "Interventi chiusura nastri e cadute", che prevede la chiusura completa (su tutti e quattro i lati) di tutti i nastri trasportatori di materiali sfusi, con sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro) il Gestore ha consegnato l'allegato 17 "*Cronoprogramma degli Interventi di Chiusura Nastri e Cadute*". In merito, si rileva che:

- il Gestore non fa esplicito riferimento al sistema di captazione e convogliamento delle emissioni in corrispondenza dei punti di caduta (compresi salti nastro), che dovranno essere installati contestualmente all'adeguamento dei relativi nastri;
- il Gestore ha escluso dal computo dei nastri da adeguare quelli collocati in aree per le quali è prevista la copertura con edifici. Nel precisare che detti nastri erano stati computati tra quelli da adeguare, si ritiene necessaria la copertura e pertanto non si ritiene accettabile la tipologia E proposta nell'Allegato 17 anche in considerazione delle diverse tempistiche di chiusure degli edifici che comunque sono in parte chiusure mobile
- alla luce dei numerosi eventi incidentali che hanno interessato i nastri trasportatori (si citano a titolo di esempio gli incendi con che hanno generato eventi visibili dall'esterno avvenuti nel 2016-17: incendio nastro A5-8/9 del 28/03/2016, incendio nastro A1-24 del 22/12/2016, incendio nastro A2-23 del 10/03/2017, incendio nastro C18 del 17/07/2017) si ritiene necessario l'installazione di idonei impianti antincendio e sistemi tecnici a protezione di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento entro 31/05/2020;
- le tipologie di copertura D ed H proposte nell'Allegato 17 non sono valutabili in quanto del tutto generiche e non dettagliate.

28

In merito a quanto indicato dal Gestore al paragrafo 4 dell'allegato 17 "*Cronoprogramma degli Interventi di Chiusura Nastri e Cadute*" ovvero che "*la lunghezza dei nastri afferenti alle tipologie di intervento non è stata misurata ma stimata durante le visite preliminari agli impianti*" e che "*tali stime, e il conseguente calcolo dei tempi di intervento, possono essere quindi soggette ad un certo grado di incertezza*", si evidenzia che, anche in tal caso, sebbene AM InvestCo Italy S.r.l. abbia indicato un tempo di attuazione pari a 32 mesi, comunque, prevede la possibilità di un ulteriore dilatazione dei tempi di esecuzione degli interventi.

In merito, si segnala che, nelle more del completamento degli interventi di chiusura nastri, che comunque si ritiene non possano subire ulteriori proroghe oltre ai 32 mesi già indicati da AM InvestCo (entro il 31/05/2020), non sarà possibile escludere effetti negativi sull'ambiente.

– **33 16i-40-51-58-65-67 Chiusura Edifici aree di gestione materiali pulvirulenti**

AM InvestCo prevede la conclusione degli interventi di "*Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti*" entro il 31/12/2018.

Si evidenzia che il "*Cronoprogramma Interventi Di Chiusura Fabbricati*", riportato in Allegato 24 alla Domanda AIA, non risulta valutabile in quanto non è corredato di legenda esplicativa dei colori utilizzati (rosso, giallo, blu) e non è chiaro come AM InvestCo Italy S.r.l. intenda operare in caso di depolverazione "assente".

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200  
e-mail: ds@arpa.puglia.it



– **34 UA 20 Rischio incidenti rilevanti UA20: Certificazione Prevenzione Incendi.**

Lo stabilimento ILVA non possiede un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità.

In allegato 12, AM InvestCO Italy S.r.l. ha presentato una proposta metodologica per l'ottenimento del CPI, che si articola in quattro distinte fasi, con annesso cronoprogramma.

Premesso che ogni valutazione in merito alla congruità della proposta metodologica presentata da AM InvestCO Italy S.r.l. è in capo al Comando Provinciale Vigili del fuoco di Taranto, quale Autorità Competente al rilascio del CPI, si evidenzia che il cronoprogramma presentato non distingue le tempistiche associate ad ognuna delle fasi proposte, ma indica il 23/08/2023 come unico termine per la conclusione delle attività.

In relazione agli aspetti di prevenzione incendi, si ritiene necessario sottolineare il frequente verificarsi di numerosi incendi con effetti visibili dall'esterno avvenuti nel corso degli anni 2016-17 e la conseguente necessaria adozione, in tempi brevi, di opportune misure per la prevenzione e la protezione dagli incendi.

Infatti, premesso quanto già scritto in merito alla prescrizione 6, si ribadisce quanto già segnalato al Ministero dal Gruppo Ispettivo ISPRA-ARPA a seguito dell'ispezione ordinaria AIA effettuata a dicembre 2016, in merito alla criticità legata ai frequenti incendi dei nastri trasportatori.

In tale occasione, il Gruppo Ispettivo ISPRA-ARPA riscontrò una rilevante criticità rispetto a quanto indicato al § 9.9, del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.967 del Decreto di Riesame AIA del 26/10/2012) parte integrante del Decreto AIA n.450/2011, segnalando il mancato adeguamento ai requisiti antincendio dei nastri, nonché di eventuale adozione di altri interventi strutturali e gestionali, tali da evitare il ripetersi di potenziali rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione.

In merito alla problematica rilevata, il Gruppo Ispettivo ISPRA-ARPA propose, quale condizione di monitoraggio, di procedere:

- alla redazione di un cronoprogramma degli adeguamenti di tutti i nastri entro i tempi tecnici strettamente necessari;
- all'adeguamento ai requisiti antincendio di tutti i nastri entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Risulta evidente che le tempistiche proposte da AM InvestCO non tengano conto delle criticità già rilevate da ISPRA-ARPA nel corso delle attività di controllo. Si ritiene pertanto che, in tali condizioni, non possano essere esclusi effetti negativi sull'ambiente, sino al completamento degli interventi di chiusura nastri ed all'adeguamento degli stessi ai requisiti tecnici antincendio.

– **35 AIA 2011 5.1.4.2.8 Altiforni Granulazione ghisa e sgrondo carri siluro**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Il punto 5.1.4.2.8 del Decreto AIA n. 450 del 04/08/2011 prevede che il gestore fornisca una stima quantitativa delle emissioni diffuse dovute allo sgrondo dei carri siluro e alla granulazione della ghisa.

Fino ad ora il gestore ILVA non ha fornito alcun riscontro, segnalando difficoltà nel reperimento in letteratura scientifica di fattori di emissioni specifici.

In merito, AM InvestCO Italy S.r.l. rappresenta l'“intenzione di interventi aggiuntivi e migliorativi” e l'“effettuazione di studi” ma non fornisce alcun riscontro a tale prescrizione, né alcun cronoprogramma di eventuale adeguamento.

A tal proposito, si evidenzia che l'operazione di sgrondo dei carri siluro consiste nell'evacuazione dei residui allo stato fuso, depositatisi all'interno degli stessi, mediante rotazione totale del carro, in modo da riversare il contenuto in una vasca, e suo raffreddamento con l'acqua ivi contenuta. Quanto detto avviene periodicamente in considerazione della necessità di procedere ad interventi di ripristino o rifacimento del materiale refrattario di rivestimento interno dei carri siluro.

Il processo di granulazione della ghisa contenuta nei carri siluro, ovvero di solidificazione, avviene anch'esso con spruzzaggio di acqua in apposite vasche. Tale operazione viene svolta in caso di necessità e/o per sopperire ad eventuali scompensi tra la produzione dell'altoforno e quella dell'acciaieria.

Tali operazioni comportano notevoli emissioni diffuse, associate all'evaporazione dell'acqua presente nelle vasche di granulazione al contatto con la ghisa contenuta nei carri siluro, che può trascinare con sé del polverino.

Ai fini del contenimento delle emissioni, le vasche di granulazione sono dotate di un sistema di spruzzatori situati sul muretto di contenimento posto frontalmente agli ugelli di granulazione. Durante la granulazione stessa, essi creano una barriera di acqua nebulizzata per consentire l'abbattimento dei fumi prodotti.

Tuttavia, si rileva che tale sistema di contenimento dei fumi non risulta efficace al fine di minimizzare le emissioni diffuse prodotte durante l'esecuzione di tali attività e che sia necessario che AM InvestCO Italy S.r.l. formuli una proposta di adeguamento del suddetto sistema finalizzata alla riduzione delle emissioni diffuse, in ottemperanza alla prescrizione n. 28 del Decreto AIA 547 del 26/10/2012.

Secondo un approccio conservativo, in assenza di evidenze da parte di AM InvestCO Italy S.r.l. – ILVA in A.S. in merito all'assenza di pericolosità di dette emissioni, si ritiene che la procedura di granulazione debba essere eseguita in un apposito impianto completo di sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse, prodotte durante l'operazione, e di convogliamento e trattamento delle acque di raffreddamento e meteoriche.

Si evidenzia altresì che, sebbene tali operazioni afferiscano ad attività di tipo manutentivo, risultano comunque essere attività strettamente connesse al normale esercizio degli impianti e quindi con una alta frequenza di accadimento.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



– **36**      **UA13 – UA14**                      **Stabilimento**

Il gestore dello stabilimento ILVA aveva identificato alcune azioni di efficientamento energetico attraverso uno specifico Piano di Azione trasmesso al Ministero.

AM InvestCO Italy S.r.l. dichiara che solo alcune azioni del Piano di efficientamento energetico ILVA sono considerate applicabili e già implementate. Infatti, in allegato 6, AM InvestCO Italy S.r.l. presenta un documento in cui ha definito i tre pilastri principali su cui fondare la propria strategia volta all'efficienza energetica, da implementare nell'arco di tempo 2018 – 2023.

Si evidenzia che non risulta definito da parte di AM InvestCo Italy S.r.l. in maniera strutturata un Piano di Azione per l'efficienza energetica ma solo alcune linee generali senza alcun dettaglio.

– **37**      **DM 31 del 24/02/15 Parco Minerale e Parco Fossile**      **La prescrizione prevede di attuare le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente integrata (Pump & Treat) secondo quanto previsto da DM n. 31 del 24/02/2015.**

L'allegato 14 riporta una proposta di Messa "in sicurezza d'emergenza ("MISE") della falda superficiale attraverso l'emungimento della rete piezometrica esistente eventualmente integrata (pump & treat)", intervento previsto dalla prescrizione n.l del Riesame dell'AIA (Decreto prot. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012) che impone la completa copertura dei "parchi primari", il cui progetto "dovrà contenere anche la documentazione tecnica necessaria ai fini delle procedure in materia di bonifiche". Con nota DIRE 435/13 del 26.11.2013, la Società ILVA Spa trasmise agli enti coinvolti il progetto definitivo di Messa in Sicurezza di emergenza della falda in area Parchi primari e parco loppa. La stessa società presentava l'intervento come primo lotto, autonomo e funzionale, di un più generale intervento ambientale che, sulla base dei risultati di una contestuale caratterizzazione integrativa e di un'eventuale analisi di rischio sito specifica, avrebbe potuto essere opportunamente completato.

Gli elaborati del suddetto progetto, vennero esaminati dalla Conferenza di Servizi Istruttoria del 18.12.2013, le cui conclusioni vennero ufficializzate con Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/13. Secondo tali prescrizioni l'Azienda avrebbe dovuto attivare da subito una MISE utilizzando il sistema di pozzi già esistente e contestualmente procedere alla definizione ed esecuzione di un Piano di Caratterizzazione integrativo, che veniva approvato con prescrizioni nel medesimo decreto.

Si evidenzia come a distanza di quattro anni non sia stato predisposto ed attuato alcun intervento di MISE, nonostante già nella caratterizzazione ILVA/SANAC siano stati riscontrati diversi superamenti dei limiti normativi sia per quanto riguarda i metalli che per quanto concerne BTEX e IPA.

Nella relazione presentata in appendice 14.1, vengono riportati i dati della caratterizzazione integrativa, i cui risultati sono stati validati da ARPA con nota prot. 46381 del 28/07/2016.

Il proponente dichiara che "non è stata rilevata una forte corrispondenza tra i superamenti delle CSC riscontrati nella matrice suolo e sottosuolo e quanto rilevato in falda, a meno di superamenti di alcuni IPA". Ciò non è da escludere poiché, come anche evidenziato da ILVA, nel report delle indagini integrative, sono stati individuati da 0,5 a 4 metri circa di materiale di riporto di origine antropica costituito in

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



realità da una miscela di materie prime, loppa e inerte di cava. L'azienda, inoltre, non ha provveduto ad eseguire il test dell'eluato su tale matrice, al fine di correlare il rilascio di metalli nella falda superficiale, anche a causa dell'assenza della pavimentazione.

Desta preoccupazione la presenza diffusa di PCB, soprattutto lungo il lato sud-est del parco minerali. Alla luce di ciò, considerato il ritardo con cui viene presentato il progetto e la mancata ottemperanza di quanto richiesto dalla CdS del 18.12.2013 in merito all'immediata messa in funzione di un sistema di MISE attraverso l'emungimento di piezometri già esistenti lungo il perimetro dell'area Parchi e considerata la potenziale correlazione tra inquinanti presenti in falda e materiali di riporto si reputa necessario procedere come segue:

- a. MISE: Indicazione dei punti di emungimento delle acque sotterranee utili alla riduzione dei contaminanti organici della falda superficiale (soprattutto PCB lungo il lato sud-est, il più vicino al quartiere Tamburi) e predisposizione di piano di monitoraggio a monte e valle dei punti di prelievo;
- b. Esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto e conseguente gestione di quelli non conformi (rimozione, messa in sicurezza permanente, trattamento in sito) propedeutica agli interventi di scavo e pavimentazione utili alla costruzione della copertura del parco stesso. L'eliminazione della eventuale sorgente inquinante potrebbe infatti determinare un nuovo assetto per la futura MISO della falda superficiale in questa area.
- c. Predisposizione del progetto definitivo di MISO della falda superficiale, a valle del procedimento di bonifica ex D.lgs. 152/2006 ancora attivo per l'area parchi, con particolare riguardo all'intercettazione del flusso di falda in direzione Sud-Est. Tale progetto dovrà seguire l'iter normativo dettato dalla d.lgs. 152/2006 ed essere approvato in Conferenza di servizi.

32

Nelle more dell'attivazione della rete di monitoraggio della falda per tutto lo stabilimento, si ritiene necessario che i monitoraggi previsti nell'ambito del progetto di MISE della falda contemplino, almeno nelle campagne di monitoraggio semestrale (preferibilmente marzo/aprile e settembre/ottobre) l'intero set analitico della tabella 2 Allegato 5 Titolo V alla Parte IV del Dlgs 152/2006, più il Vanadio (limite di 50 µg/l per il Vanadio N. Protocollo ISS 57058– 02/01/2001- <https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>), ad eccezione di fitofarmaci ed ammine aromatiche.

Analogamente a quanto già effettuato per altri Piani di Monitoraggio ricadenti all'interno e al di fuori del SIN di Taranto, le attività di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il contraddittorio con l'ARPA Puglia, salvo diverso avviso da parte dell'A.C..

Relativamente alla campagna indagini preliminari per la gestione del materiale da scavo proveniente dalla realizzazione dei diaframmi drenanti e dei diaframmi plastici bisognerà ottemperare, per la caratterizzazione degli stessi, a quanto definito dalla circolare MATTM 13338/TRI del 14/05/2014 (test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998) per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione, come sorgente primaria, per le acque sotterranee piuttosto che considerarli come potenziale sorgente di contaminazione secondaria (matrice terreno). A tal fine, dopo aver distinto per ogni sondaggio previsto, lo spessore di materiale di riporto e di litologia naturale sottostante, dovranno essere campionate distintamente le due matrici. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)



sulla frazione passante ai 2 mm (vedere set analitico terreni del Piano di Caratterizzazione integrativo), dovrà essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal DM 5 febbraio 1998 e dovranno essere ricercati tutti i metalli di cui alla tabella 2 allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 più il vanadio, bario e i cianuri liberi. I risultati del test di eluizione dovranno essere confrontati con i limiti della citata tabella 2 e dovrà essere adottato il limite di 50 µg/l per il Vanadio (N. Protocollo ISS 57058– 02/01/2001 - <https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>).

Infine, nel segnalare il refuso in Allegato A per quanto riguarda la data del DM 31 del 24/02/15, la data corretta è 12/02/2015, si chiede per quale motivo sia in Allegato A che nei documenti di cui all'Allegato 14 viene evidenziato prioritariamente questo Decreto, che si riferisce in particolare ai punti vendita carburanti, piuttosto che quanto riportato nel TUA a proposito degli interventi di MISE (Allegato 3 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006).

– **38** **Stabilimento Rimozione amianto presente nello stabilimento**

Nella documentazione disponibile si legge che entro il periodo di validità dell'AIA, AM InvestCo Italy S.r.l. intende presentare ed attuare, un piano di rimozione di parte dell'amianto presente nel sito. Tale affermazione risulta quantomeno generica e non verificabile. In particolare si osserva che:

- non risulta chiaro se la proposta di Piano di rimozione amianto, oggetto della presente istanza, risponde ad un impegno assunto ex novo da AM InvestCo Italy S.r.l. oppure si configura quale proposta di aggiornamento/revisione di un eventuale Piano di rimozione già prescritto;
- il PMC vigente riporta al punto 8.2: *”Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT-altro-schede varie”;*
- occorrerebbe che il Proponente chiarisse il motivo per cui nella proposta si fa riferimento alla rimozione solo di “parte” dell'amianto presente in sito.

– **39** **Stabilimento**

AM InvestCo Italy S.r.l. dichiara che tutte le prescrizioni dell'AIA di Taranto non menzionate ai punti precedenti della presente Tabella saranno completate, in coerenza con l'art. 1 comma 8 del DL 191/2015, come modificato dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19 e con il Parere degli Esperti, entro il 23 Agosto 2023.

In merito, si evidenzia ancora una volta che il *“Parere degli Esperti”* non risulta disponibile alla consultazione del pubblico e che, in ogni caso, tale asserzione risulta generica.

È opportuno che il Gestore identifichi tutte le altre prescrizioni ed i relativi tempi di attuazione.

– **40** **AIA di Taranto ed AIA di Taranto Energia Stabilimento Relazione di Riferimento**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: [ds@arpa.puglia.it](mailto:ds@arpa.puglia.it)



La Relazione di Riferimento di cui in allegato 7 è un collage di diverse attività, svolte con finalità diverse. Vengono per esempio inclusi i dati della caratterizzazione 2006, svolta con un set analitico diverso da quello usato dal 2014 in poi; le uniche attività eseguite ex novo sono rappresentate da 143 sondaggi. A tal proposito, si segnala che le ultime attività condotte nel periodo giugno 2016 – gennaio 2017 si sono svolte in totale autonomia senza prevedere le consuete funzioni di vigilanza da parte degli Enti di Controllo.

Vale la pena, inoltre, rammentare che la RR ha funzione di individuare i “centri di pericolo”, che per un sito delle dimensioni di ILVA non sarebbe possibile soddisfare con soli 143 sondaggi. Pertanto la posizione di ARPA si allinea con quanto evidenziato dal MATTM, ossia che i dati 2006 e 2016 sono incoerenti fra loro.

Inoltre, in quanto ricadente in area SIN l'area di stabilimento deve prevedere il contraddittorio di ARPA per le attività di caratterizzazione delle matrici ambientali ed antropiche, secondo quanto richiesto dal MATTM/STA; quindi eventuali ulteriori attività di caratterizzazione devono prevedere l'iter di validazione, salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente.

Si evidenzia infine che ad oggi non esiste un monitoraggio della falda superficiale e profonda in tutta l'area dello stabilimento. Ciò è stato di recente ribadito da ARPA nella relazione predisposta per ISPRA e richiesta dal MATTM (ARPA 46942 del 27/07/2017) riguardo lo stato della contaminazione dell'area dello Stabilimento, nella quale si riporta che: “Dalle caratterizzazioni condotte nell'ambito dei diversi procedimenti all'interno del SIN di Taranto, e non solo, si evince un importante stato di contaminazione delle acque di falda superficiale e talvolta anche relativo alla falda profonda. In relazione a ciò, e al fine di uniformare i dati per avere un quadro completo, il MATTM, direzione STA ha chiesto ad ARPA Puglia di coordinare le attività di monitoraggio delle acque di falda in corso. E' da evidenziare, che l'ILVA SpA in A.S. costituisce oltre il 50% del SIN di Taranto e, nonostante le diverse richieste inviate dal Ministero (nota prot. 2776/STA) e da ARPA non svolge attività di monitoraggio della rete piezometrica dello stabilimento, bensì unicamente dei pozzi di approvvigionamento che attingono alla falda profonda e sono in pompaggio più o meno continuo e dei pozzi spia delle discariche”.

#### – 41 **Varie Aree**

In riferimento alla procedura di “svincolo” delle aree dai procedimenti di bonifica dettati dal D.lgs. 152/2006, si fa presente come tali procedimenti, anche a causa di contenziosi amministrativi tuttora pendenti, non risultano conclusi in quanto il piano di caratterizzazione generale dello stabilimento (“PdC ILVA/SANAC”) è risultato carente di informazioni fondamentali alla ricostruzione del modello concettuale del sito e i piani integrativi hanno messo in evidenza la diffusa presenza di materiale di riporto che dunque necessita di approfondimenti analitici al fine della classificazione come “terreno” o “sorgente di contaminazione primaria”.

Per ogni area, per la quale viene richiesto lo svincolo, al fine di consentire una completa valutazione da parte degli enti di controllo, dovrà essere predisposta una scheda dedicata contenente i dati progettuali che individuano le interferenze con il sottosuolo e la falda (ubicazione georeferenziata, impronta, profondità ed ingombro degli scavi, profondità del livello di falda), le stratigrafie ed il

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica**

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



modello geologico di dettaglio derivanti dai dati delle precedenti caratterizzazioni ed eventuali nuove ed integrative, la stima dello spessore dei materiali di riporto e le risultanze analitiche.

– **42 17 Stabilimento**

AM InvestCo Italy S.r.l. richiede di adattare la periodicità relativa alla prescrizione n. 17 dell'AIA 2012 (relativa alla presentazione ad ISPRA di un rapporto contenente i dati acquisiti a seguito dell'installazione dei nuovi dispositivi di misura adottati) alla nuova periodicità delle scadenze prevista dal DPCM che verrà adottato in esito alla procedura di cui all'art. 1 comma 8.1 del D.L. 191/15.

Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli interventi, si ritiene necessario che il nuovo DPCM (adottato in esito alla procedura di cui all'art. 1 comma 8.1 del D.L. 191/15) prescriva al Gestore di trasmettere all'Ente di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali.

– **43 Stabilimento**

AM InvestCo Italy S.r.l. richiede di essere autorizzata a produrre un report elaborato da un soggetto terzo indipendente sullo stato di avanzamento delle prescrizioni con termine finale al 31/12/2018 nonché per le prescrizioni UP2, UP3, 6, UA 10 (IRF PCA SEA) entro 60 giorni dal subentro nella gestione dei complessi aziendali.

Laddove da tale report risultassero ritardi nell'adempimento rispetto a quanto indicato nei cronoprogrammi approvati, si chiede di poter procedere alla trasmissione di nuovi cronoprogrammi tramite comunicazione di modifica non sostanziale così da consentire al nuovo gestore di poter procedere all'adempimento secondo un cronoprogramma tecnicamente traguardabile e non compromesso da eventuali precedenti ritardi.

.In conclusione si osserva quanto segue:

- a) ISPRA e ARPA e più in generale la SNPA sono "soggetti" terzi indipendenti ed autonomi nonché tecnicamente qualificati e quindi non si ravvisa la necessità di alcun altro "soggetto terzo";
- b) i ritiene che eventuali proposte di modifica ai cronoprogrammi non possano comunque determinare un'ulteriore dilatazione dei tempi di adempimento delle prescrizioni.

– **44 AIA 2012 – DPCM 14/3/2014**

Per quanto riguarda le ipotesi migliorative presentate dalla società acquirente ed illustrate all'interno del documento contrassegnato come allegato 23 si fa presente quanto segue.

Per quanto attiene l'installazione del filtro a tessuto, per la spianatrice FNA/2 c/o l'area di Laminazione a caldo/Treno nastri 2 TN-I, tale azione appare conservativa rispetto alle prescrizioni attuali, lo stesso Acquirente definisce l'intervento quale necessario per il mantenimento delle attuali prestazioni delle emissioni convogliate in atmosfera. Tuttavia, al fine di una positiva valutazione è necessaria una descrizione dettagliata della tipologia di impianto di abbattimento, del suo dimensionamento e del suo posizionamento, della capacità di captazione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



Circa le proposte di miglioramento delle emissioni all'interno degli ambienti di lavoro, in particolare l'intervento contrassegnato dal codice PL-2, si prende atto delle modifiche introdotte, si osserva che la proposta deve essere corredata da una descrizione dettagliata delle cappe e dei punti di emissione di cui saranno dotati i piano dedicati alla fase di ossitaglio. In merito alla realizzazione di uno "Studio di fattibilità captazione e trattamento aria zona aspi svolgitori decapaggio-1 e decapaggio-2", si chiede che sia dettagliato il cronoprogramma della realizzazione e successiva adozione della proposta oggetto dello studio. L'intervento concernente il Sistema di captazione ed abbattimento fumi zona CUT-OFF 1-2 e Tagliapiastriane c/o TUL-1 prevede la realizzazione di due nuovi punti di emissione, pertanto in fase di approvazione progettuale dovranno essere dettagliati il posizionamento, le caratteristiche dimensionali e il sistema di abbattimento. Lo stesso dicasi per l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione emissioni imbastitrici postazione RIPI/CUT-OFF/1 c/o TUL/2, che prevede la realizzazione di un nuovo punto emissivo.

Per quanto riguarda l'installazione sistema riduzione emissioni overspray RIV3, è necessario specificare il trattamento che subirà l'acqua allontanata attraverso l'apposita canaletta.

Anche per l'intervento di realizzazione di nuovo impianto di "peeling" e "brushing" c/o RIV/2, è necessario descrivere in dettaglio il posizionamento, le caratteristiche dimensionali ed il sistema di abbattimento dei due nuovi punti di emissione di cui uno andrà a sostituire il PEC E927 esistente. Lo stesso dicasi per l'intervento di realizzazione di un nuovo impianto aspirazione e trattamento presso Laboratorio CAM/PTM.

Una considerazione di carattere generale, utilizzabile per una valutazione complessiva, riguarda il cronoprogramma di realizzazione di detti interventi. Si evidenzia, infatti, come molti degli interventi siano previsti su parti di impianto attualmente non in esercizio o sotto sequestro, pertanto non programmabili, e che la maggior parte di essi è previsto siano realizzati entro il termine dell'AIA; pertanto, il loro carattere migliorativo sarà limitato alla loro completa attuazione e gli effetti saranno rilevabili soltanto nel lungo termine.

36

#### **– 45 AIA di TARANTO ENERGIA Desolforazione Gas di cokeria e limiti emissivi Taranto Energia**

In riferimento alla richiesta di deroga per i limiti emissivi di Taranto Energia in occasione delle fermate per manutenzione dell'impianto di desolforazione gas cokeria di ILVA, si osserva che ARPA ha già più volte messo in evidenza (note prot. n. 63106 del 24/10/2016 e n. 64364 del 28/10/2016) quanto la fermata dell'impianto DeSOx determinasse un netto peggioramento delle emissioni derivanti dalla combustione del gas coke con conseguenze dirette anche sulla qualità dell'aria di Taranto.

Con questa premessa, al fine di un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, sarebbe auspicabile, invece, che il Gestore del siderurgico non superi mai il limite imposto dall'AIA di 0,5 g/m<sup>3</sup> di H<sub>2</sub>S nel gas coke inviato alla centrale Taranto Energia, anche in occasione di un'eventuale fermata dell'impianto di desolforazione. Ciò si potrebbe realizzare, ad esempio, prescrivendo l'installazione di un impianto di desolforazione parallelo, utile in occasione delle fermate programmate e non. Si

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



chiede, altresì, che venga prescritto il monitoraggio in continuo del parametro H<sub>2</sub>S, nel gas di cokeria, da misurare a valle del trattamento di desolforazione.

– **46 UA6 Aree di cava**

Si ribadisce quanto già riportato al punto 3 in merito al ciclo di gestione della scoria, ovvero sulla necessità di una revisione generale del ciclo. Attualmente la scoria viene prodotta in acciaieria e secondo il Gestore essa non è un sottoprodotto, ma un prodotto a tutti gli effetti, assimilabile ad una materia prima. Dopo la produzione, e dopo una fase di maturazione presso l'impianto IRF (vedi punto 3, cumulo da 2,5 milioni di tonnellate), la scoria viene sottoposta a trattamento di deferrizzazione per separare la parte inerte (circa il 90%) dal ferro riutilizzabile nel ciclo siderurgico. La scoria inerte separata dal ferro diviene rifiuto al quale viene assegnato il CER 100202. Non è coerente che una sostanza costituita al 90% da rifiuto sia in principio considerata come materia prima, Peraltro lo scopo dell'acciaieria è la produzione di ghisa e acciaio non di scoria. La scoria deferrizzata è in seguito recuperata come rifiuto in attività di recupero ambientale (R10).

Il proponente evidenzia che la scoria è registrata all'ECHA ai sensi del regolamento (CE) 1907/2016. Si ricorda, tuttavia, che la scoria deferrizzata è pur sempre classificata come un rifiuto con CER 100202 dallo stesso gestore. Il proponente chiede che sia dato atto che l'attività di recupero ambientale inerente i rifiuti con dice CER 100202, in considerazione del fatto che ILVA ha provveduto alla registrazione degli stessi all'ECHA ai sensi del regolamento (CE) 1907/2016, *“non è sottoposta ai test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, in coerenza con quanto previsto dalla prescrizione UA 6 della proposta prot. 4/U/11-12-2014 approvata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1.”*

Non si concorda con l'interpretazione della legge da parte del proponente, infatti, la L. 20/2015, in base all'art. 4 comma 2 ter, che di seguito si riporta, prevede che:

*“2-ter. Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole.”*

Quindi si ritiene che il test di cessione debba comunque essere effettuato e, qualora mostri esiti non conformi, possa applicarsi il regolamento (CE) n. 1907/2006. Essendo la scoria deferrizzata attualmente ancora classificata come un rifiuto, non si concorda sull'applicabilità del regolamento REACH (che non si applica ai rifiuti). Inoltre, il test di cessione era previsto in base al PIC 450/2011 e successivi riesami AIA, dove, in particolare, il recupero della scoria era disciplinato esclusivamente dal paragrafo §9.6.4.8 dell'AIA del 2011 che imponeva la conformità rispetto ai limiti del test dell'eluato del DM 5/2/98. Infine, il recupero della scoria è disciplinato dalla prescrizione UA6 delle “modalità di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it



gestione rifiuti“ di cui alla nota del sub commissario prot. 4-U – 11/12/2014, approvate con la Legge 20/2015, prevedendo che: “...Nell’ attività di recupero ambientale [R10] delle aree di cava possono essere impiegati le tipologie di rifiuti autorizzati dal decreto di AIA 2011, caratterizzati secondo le normative tecniche applicabili anche sopravvenute...”

Pertanto, essendo la scoria deferrizzata classificata come rifiuto, rimane applicabile, in qualità di norma tecnica di riferimento, il DM 5/2/98 che prevede il test di cessione come test di conformità.

#### Il GdL:

Dott. R. Giua, Dott.ssa M. Spartera, Dott. V. Esposito, Dott.ssa M. Menegotto, Dott. V. Musolino, Ing. M.G. De Santis, Ing. M. Dell’Olio, Ing. C. Landinetti, Ing. E. Laterza, Ing. F.A. Marraffa, Dott.ssa A. Primicino, Ing. A. Koronica, Dott. R. Lopez, Dott. N. Lasorsa, Dott. V. Rosito, Ing. M.C. De Mattia, Ing. F. Busseti, Ing. C. Ceppi, Dott. T. Pastore